

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 2021.

Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e, in particolare, l'art. 26-bis, recante «Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti» che, al comma 9, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato in «Ministero della transizione ecologica»;

Visto il Protocollo di intesa, sottoscritto a Caserta in data 19 novembre 2018 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero della giustizia, l'Autorità politica per la coesione - Ministro per il sud, e la Regione Campania, che istituisce il «Piano d'azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti»;

Visto l'art. 2 del predetto Protocollo di intesa che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'unità di coordinamento del piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti, presieduta da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri e composta con i rappresentanti di ciascuna delle parti firmatarie il protocollo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2019, che ha stabilito la composizione dell'unità di coordinamento indicando l'ing. Fabrizio Curcio quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri per le funzioni di presidente della medesima unità di coordinamento;

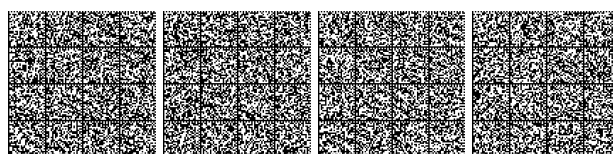
Considerato che l'unità di coordinamento ha predisposto le menzionate linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione, avvalendosi di un gruppo di lavoro inter-istituzionale, formato dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero della transizione ecologica, del Dipartimento di ingegneria industriale dell'Università degli studi di Padova;

Vista la proposta di «Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti», trasmessa dal Presidente dell'unità di coordinamento con nota acquisita al protocollo DiCA n. 24447 del 2 novembre 2020;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'interno;

Preso atto che con nota prot. del 23 marzo 2021 il Presidente dell'unità di coordinamento ha proposto un nuovo testo delle menzionate linee guida nel quale sono recepiti i contributi pervenuti dall'ANCI e dal coordinamento tecnico della «Commissione ambiente ed energia» delle regioni ed, altresì, gli esiti degli incontri tenutisi tra il Ministero dell'interno, il Ministero della transizione ecologica e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'accordo con la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunto nella seduta del 4 agosto 2021;



Ritenuta pertanto, l'opportunità di approvare le «Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti», proposte dal Presidente dell'unità di coordinamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2021, con il quale il Presidente Roberto Garofoli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli è stata conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione

1. Sono approvate le «Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti», di cui all'art. 26-*bis*, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Applicazione

1. I titolari delle attività individuate nell'allegato al presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell'art. 26-*bis*, del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento nei modi previsti dal successivo comma 8.

2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità del presente decreto.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto ed il relativo allegato sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2021

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
GAROFOLI

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

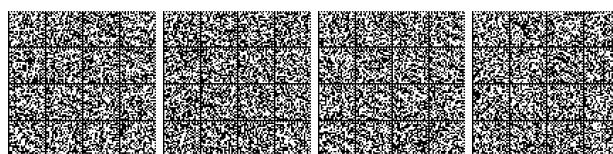
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2021

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2311



Linee guida per la predisposizione del
PIANO DI EMERGENZA ESTERNA E PER LA
RELATIVA INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE
per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti

Luglio 2021

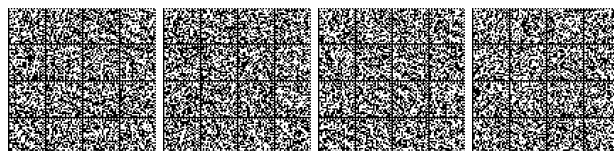


Questo documento è stato predisposto da un apposito Gruppo di lavoro inter-istituzionale, con l'obiettivo di fornire un supporto operativo alle Prefetture e agli altri soggetti competenti per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti il Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n.113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132, art.26 bis.

La parte delle linee guida relativa al "Metodo ad indici per la classificazione del rischio incendio negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" (parte B), è stata elaborata a partire dalla metodologia per la gestione del rischio di incendio negli impianti di deposito di rifiuti, sviluppata dal gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Giuseppe Maschio e dalla Prof.ssa Chiara Vianello del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Padova.



Normativa di riferimento	
Premessa e finalità delle linee guida	
Struttura delle linee guida	
A – Pianificazione del modello di intervento per la gestione dell'emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti.	
<i>Possibili scenari incidentali</i>	
<i>Definizione dei livelli di allerta e delle relative attivazioni</i>	
<i>Coordinamento operativo dell'intervento sul luogo dell'incidente</i>	
<i>Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS)</i>	
<i>Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPi)</i>	
<i>Posto di Coordinamento Avanzato (PCA)</i>	
<i>Centro Operativo Comunale (COC)</i>	
<i>Area logistica di ammassamento soccorritori e risorse</i>	
Modello di intervento	
<i>Prefettura</i>	
<i>Gestore dell'impianto di stoccaggio o trattamento rifiuti.</i>	
<i>Regione</i>	
<i>Provincia/Enti di area vasta/Città metropolitane</i>	
<i>Comando dei Vigili del Fuoco</i>	
<i>Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)</i>	
<i>Azienda Sanitaria Locale (ASL)</i>	
<i>Forze dell'Ordine (F.F.O.)</i>	
<i>Comune/i interessato/i</i>	
<i>Polizia Locale</i>	
<i>Volontariato</i>	
Principali Piani Operativi per l'attuazione del PEE	
Bonifica e ripristino del sito successivo all'attuazione del PEE	
Informazione alla popolazione.	
C – Scheda dati ed allegati per l'applicazione del PEE	
D – Glossario	



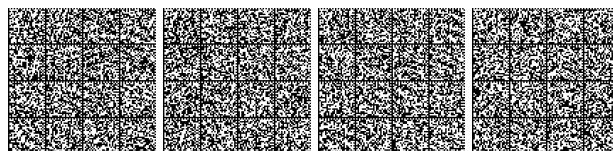
Normativa di riferimento

Di seguito sono riportati i principali riferimenti normativi:

- Leggi VV.F. (1570/41, 469/61, 996/70, DPR 66/81, D.Lgs. 139/2006 e ss.mm.ii., DPR 64/2012;
- Indicazioni coordinamento operativo (DPCM 6 aprile 2006, Dec. Capo Dip. PC n.1636 del 2 maggio 2006);
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
- Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1 codice della protezione civile e s.m.i.;
- Protocollo d'intesa che istituisce in via sperimentale il "Piano d'azione per il contrasto dei roghi da rifiuti" del 19 novembre 2018;
- Legge n. 132 del 1° dicembre 2018 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 gennaio 2019 recante: "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- Circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2019 recante: "Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti";
- Decreto L.vo n. 152 del 3 aprile 2006: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Decreto L.vo n.49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";
- Decreto L.vo n. 209 del 24 giugno 2003: "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 5 febbraio 1998: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008;
- D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.;
- Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m.i..
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 recante "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali".

Premessa e finalità delle linee guida

In seguito ai numerosi incendi che hanno interessato interessano diversi impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni sulla gestione dell'intero sistema locale di protezione civile, sono state predisposte le presenti Linee Guida relativa alla *pianificazione di emergenza esterna* ed alla *relativa informazione alla popolazione*.



Le linee guida contengono, in particolare, le indicazioni per una procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi, con la finalità di definire in maniera sintetica e puntuale le modalità operative di intervento per la gestione dell'emergenza connessa ai possibili eventi incidentali occorrenti negli impianti di stoccaggio e trattamento, quali ad esempio gli incendi, con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all'esterno dell'impianto stesso.

Le presenti linee guida sono, pertanto, strutturate in tre parti:

- una parte contenente un *metodo ad indici* per la determinazione speditiva della distanza di attenzione, ai fini della Pianificazione di emergenza esterna;
- una metodologia speditiva per la realizzazione di detta pianificazione a livello provinciale,
- schede contenenti dati relativi al gestore, agli elementi critici dei singoli impianti, agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, finalizzati a fornire elementi utili in fase di attuazione del PEE.

Le presenti linee guida sono applicabili agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006, agli impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006, nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Ai fini dell'identificazione degli enti titolari delle autorizzazioni si rimanda alle disposizioni normative di settore (D.lgs 152/2006 e s.m.i., D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i) nonché alle eventuali deleghe disposte con provvedimenti regionali.

Sono esclusi dall'applicazione delle presenti linee guida, gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015 "*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*".

Per quanto concerne il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, "Codice della Protezione Civile", si fa riferimento all'art.16 comma 2 "Tipologia dei rischi di protezione civile (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)" che prevede che per le tipologie di rischio chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario, alle quali questa linea guida si riferisce, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore.

Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità della presente direttiva.

Struttura delle linee guida

La struttura delle linee guida risponde all'esigenza di applicazione dei criteri di pianificazione di emergenza esterna con particolare riferimento all'individuazione di una "zona di attenzione" che varia in funzione di un indice di rischio generale di impianto.

L'indice di rischio "generale" è calcolato mediante l'utilizzo, da parte di tecnici abilitati, di un metodo ad indici appositamente messo a punto per gli impianti in questione, basato sui dati messi a disposizione dal gestore.

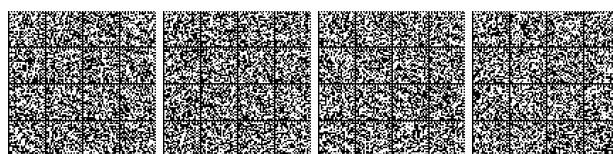


Le linee guida prevedono una pianificazione provinciale, basata su un modello di intervento generale, che viene attivato in seguito ad eventi incidentali occorsi nei singoli impianti, tempestivamente segnalati, con le modalità previste, dal gestore al prefetto.

A tale scopo, per i singoli impianti identificati sul territorio provinciale, è prevista la compilazione di apposite schede operative, che costituiscono parte integrante del piano e che servono come riferimento operativo per l'attivazione dello stesso.

Per le finalità sopra riportate, le linee guida si compongono delle seguenti sezioni:

- A. pianificazione del modello di intervento per la gestione dell'emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti;
- B. metodo ad indici con valutazione dell'indice di rischio "generale" di impianto e della relativa distanza di attenzione;
- C. schede dati e allegati per l'applicazione del modello di intervento
- D. glossario



A – Pianificazione del modello di intervento per la gestione dell'emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti.

Negli impianti di stoccaggio/trattamento dei rifiuti la natura del rischio gli effetti degli scenari incidentali e le conseguenti azioni da adottare dipendono dalla tipologia di rifiuto e dalle attività che si svolgono all'interno dell'impianto.

Il presente documento ha l'obiettivo di definire un meccanismo di intervento per tutte le Autorità coinvolte a livello territoriale.

La gestione dell'emergenza conseguente, ad esempio, al rilascio di inquinanti richiede l'intervento coordinato di più enti e organismi con le seguenti finalità:

- controllare gli incidenti e minimizzarne gli effetti limitando i danni per l'uomo, l'ambiente e i beni;
- attuare le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti;
- informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti.

Il gestore, che deve predisporre il piano di emergenza interno (PEI), ha l'onere di trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni e gli elementi utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno (PEE), tenendo conto altresì dei contenuti del PEI stesso.

Il Prefetto, una volta definito il Piano, lo comunica nelle forme ritenute opportune al Comune/i interessato/i, eventualmente insieme ai Piani operativi, se presenti, relativi agli impianti medesimi. Ai fini del coordinamento fra PEE e i piani comunali di protezione civile in essere, il PEE medesimo, per la parte relativa agli impianti la cui area di attenzione interessa il Comune /i in argomento costituisce allegato al piano di protezione civile comunale.

Possibili scenari incidentali

Alla luce degli incidenti occorsi negli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, gli eventi che possono comportare possibili situazioni di rischio o di pericolo sono così individuabili:

1. incendi;
2. esplosioni;
3. incendi per guasti agli impianti con possibili conseguenti fughe di biogas;
4. dispersione di sostanze pericolose con ricadute sull'ambiente esterno (inquinamento falda; terreni confinanti, etc.).

Tra gli eventi incidentali possibili, l'incendio di una vasta tipologia di rifiuti può provocare la formazione ed il rilascio di inquinanti quali diossine e furani, idrocarburi policiclici aromatici (PAH) e metalli pesanti. Durante la combustione, oltre al monossido di carbonio ed all'anidride carbonica possono essere presenti anche altri prodotti di combustione, quali, a titolo esemplificativo, l'acido cianidrico, il fosgene, l'acido cloridrico, l'idrogeno solforato, l'ammoniaca. La produzione di queste sostanze dipende dalla tipologia di materiale che sta bruciando.

In considerazione della eterogeneità dei rifiuti e della molteplicità delle frazioni merceologiche costitutive, i predetti composti sono rinvenibili quasi sempre in miscele. Il rilascio di fumi da incendio si può modellare come un pennacchio di fumo. Nel caso delle materie plastiche, le caratteristiche, quali colore del fumo e densità dello stesso, dipendono dalla materia che sta bruciando.



Si è ritenuto di considerare l'incendio quale scenario di riferimento per la valutazione del rischio dell'impianto, anche a seguito della complessità e variabilità delle caratteristiche dei rifiuti che comportano una differente pericolosità degli effluenti.

La “*distanza di attenzione*”, valutata in fase di pianificazione nella sua massima estensione in funzione dell'indice generale di rischio dell'impianto, definisce l'ambito per la identificazione degli elementi territoriali sensibili, ivi incluse le strutture strategiche e rilevanti (es. scuole, ospedali, corsi d'acqua, grandi vie di comunicazione, recettori ambientali, etc). La determinazione dell'indice di rischio e della relativa distanza di attenzione può essere determinata applicando il metodo ad indici inserito nella sezione B delle linee guida, per il quale non occorrono elementi giustificativi. La distanza di attenzione può essere definita con altro metodo basato sull'ingegneria del quale devono essere indicati i presupposti prestazionali e giustificati i risultati e per il quale devono essere messi a disposizione della Prefettura gli eventuali codici di calcolo utilizzati ai fini di una successiva verifica a campione.

Nel caso in cui l'indice di rischio IR calcolato col metodo a indicirisulti pari a 0, o nel caso in cui le aree di impatto non escano dai confini dello stabilimento, il Prefetto è esentato dalla predisposizione del PEE. Rimane fermo l'obbligo per il gestore di aggiornare in tempo reale la comunicazione al Prefetto dei dati e a determinare la nuova distanza di attenzione nel caso di modifiche della stessa che determinino un nuovo Indice di Rischio diverso da zero.

La distanza effettiva in cui, in caso di evento reale, vanno adottate le misure di protezione, possono essere definite dalle decisioni assunte nell'ambito del PCA in funzione dello sviluppo dello scenario di evento.

La *zona di soccorso* è la zona in cui opera il solo personale del Corpo Nazionale dei VV.F. o altro personale autorizzato dal Corpo Nazionale dei VV.F ed è definita dal DTS sulla base della valutazione dello scenario incidentale.

La *zona di supporto alle operazioni*, localizzata in area sicura, al di fuori della *zona di soccorso*, individuata in fase di pianificazione e comunque verificata dal DTS in ragione delle reali condizioni dell'evento, permettere una migliore gestione delle operazioni di soccorso e dell'organizzazione generale dell'intervento. In questa area sono localizzati il Posto di Coordinamento Avanzato (PCA), l'area di ammassamento soccorritori e risorse, i corridoi di ingresso e uscita dei mezzi di soccorso, l'area triage, il Posto Medico Avanzato (PMA).

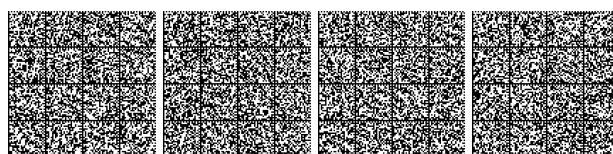
Definizione dei livelli di allerta e delle relative attivazioni

Il PEE descrive le modalità di comunicazione e le procedure di allertamento che devono essere attuate da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti.

I flussi comunicativi previsti in occasione dell'attivazione del PEE sono:

- prioritariamente la comunicazione dell'evento incidentale da parte del Gestore ai Vigili del fuoco, al Prefetto e al Sindaco, quindi a tutte le forze di pronto intervento territoriali (FF.O., 118, Vigili urbani, ARPA, ecc);
- la comunicazione tra le sale operative delle strutture e degli altri soggetti previsti nel PEE;
- le comunicazioni del Sindaco alla popolazione residente nelle aree a rischio per informare dell'evento incidentale in corso e dell'attivazione delle misure di autoprotezione;
- l'eventuale comunicazione dell'evento da parte del Prefetto alle Amministrazioni centrali e territoriali competenti.

L'attivazione del PEE si articola secondo i seguenti livelli: preallarme, allarme-emergenza, cessato allarme. La ripartizione in livelli ha lo scopo di consentire agli enti e strutture interessate (es. Vigili



del fuoco, Servizio sanitario-118, ARPA, ASL, Amm.ne Comunale, FF.O., ecc.) di intervenire in modo graduale.

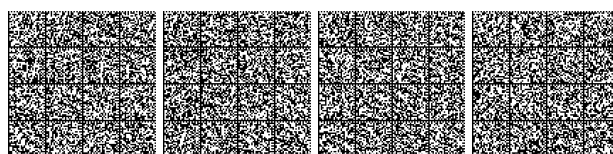
L'attivazione delle fasi di preallarme e allarme-emergenza, così come il loro rientro (cessato allarme) da parte del Prefetto, sulla base della comunicazione da parte del gestore secondo le modalità previsto nella sezione C delle presenti linee guida e previa valutazione da parte dei VVF, avrà luogo in seguito alla valutazione dell'evoluzione dell'evento, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- tipologia di rifiuto interessata dall'evento incidentale;
- l'area, espressa in metri quadrati, interessata dall'evento;
- l'ubicazione dell'impianto in relazione alla sua vicinanza ad altri impianti a rischio di incendio o ad obiettivi sensibili (come centri abitati, scuole, ospedali, ecc.);
- le condizioni meteorologiche;
- la direzione e l'intensità del vento.

In base alle conseguenze degli scenari incidentali, si possono definire le procedure di allertamento e le conseguenti azioni di intervento e soccorso che dovranno essere espletate da ciascuno dei soggetti coinvolti.

Ai fini delle presenti linee guida si fa, pertanto, riferimento alle seguenti codifiche:

LIVELLO DI ALLERTA	SCENARIO	ATTIVAZIONI
PREALLARME	Eventi che possono essere avvertiti dalla popolazione creando così una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione o eventi di limitata estensione: riferibili ad incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici aventi un impatto contenuto all'interno dell'area dell'impianto	Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), non si esclude possano essere percepiti dalla popolazione esposta e per i quali è comunque necessario l'intervento di soccorritori esterni. In questa fase, il gestore (o tecnico delegato, come da Piano di Emergenza Interno) richiede l'intervento dei VV.F., informa il Prefetto, il Sindaco e gli altri soggetti individuati nel PEE. Il Prefetto attiva, se necessario, il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) ed allerta, preventivamente, i soggetti individuati dal PEE, affinché si tengano pronti ad intervenire in caso di evoluzione dell'evento incidentale. Il Sindaco provvede all'informazione alla popolazione mediante gli strumenti disponibili e nelle modalità previste del PEE. Attiva, se necessario, il COC, considerando anche che questo livello può comportare la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza (viabilità e ordine pubblico) e di



		informazione alla popolazione, anche in base alle informazioni ricevute dal Prefetto.
ALLARME-EMERGENZA	Eventi estesi: eventi riferibili ad incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici aventi un potenziale impatto all'esterno dell'area dell'impianto.	In questa fase si ha l'intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE.
CESSATO ALLARME		Il cessato allarme è disposto dal Prefetto, sentito il Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) ed i referenti per le misure ed il monitoraggio ambientale, per le attività di messa in sicurezza del territorio e dell'ambiente, e le altre figure presenti nel CCS.

Nel caso in cui l'evento incidentale evolva rapidamente si può configurare direttamente il livello di allarme/emergenza.

Coordinamento operativo dell'intervento sul luogo dell'incidente

Le squadre che intervengono sul luogo dell'incidente operano ciascuna nell'ambito delle proprie competenze tecniche e secondo quanto previsto dalle proprie procedure operative.

L'intervento sul luogo dell'incidente è coordinato dal DTS, che può istituire un Posto di Coordinamento Avanzato (PCA) ed a cui è affidato il compito di definire le priorità degli interventi da attuare nonché garantire che le operazioni si svolgano in condizioni di sicurezza.

Sul luogo dell'incidente verranno attuati, di massima, i seguenti interventi a cura dei soggetti individuati:

- soccorso tecnico urgente (Vigili del fuoco-VV.F.);
- soccorso sanitario (Servizio Sanitario Regionale, Croce Rossa Italiana - CRI ed Associazioni di volontariato sanitario):
 - eventuale attività di ricognizione e triage (sistema 118)
 - eventuale impiego dei mezzi mobili di soccorso sanitario
 - eventuale istituzione di un Posto Medico Avanzato – PMA di I o II livello
 - trasporto e ricovero dei feriti, secondo quanto previsto dai piani di emergenza intraospedalieri
 - attività medico-legali connesse al recupero e alla gestione delle salme (Azienda Sanitaria Locale - ASL di concerto con la Polizia Mortuaria)
 - attività connesse con problematiche di sanità pubblica (ASL)
- prima verifica e messa in sicurezza dell'area (VV.F.);
- attività di verifica e monitoraggio ambientale (ARPA, ASL);
- eventuale interruzione delle linee erogatrici dei servizi essenziali (aziende erogatrici dei servizi);
- delimitazione dell'area destinata alle attività di soccorso (*zona di attenzione*) (FF.O. e Polizie Locali);



- interdizione e controllo degli accessi all'area (FF.O. e Polizie Locali);
- perimetrazione e gestione di corridoi riservati per l'afflusso e il deflusso dei mezzi di soccorso e di relative aree di sosta (FF.O. e Polizie Locali);
- perimetrazione e gestione della viabilità generale dell'area circostante al teatro delle operazioni (FF.O. e Polizie Locali) con successiva emissione di ordinanze sindacali;
- attività di ordine pubblico e attività di analisi e raccolta di dati per investigazione sulle cause di incidente (FF.O. e Nuclei investigativi antincendi dei VV.F.).

Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS)

Il sistema di coordinamento provinciale/ Città metropolitana, fatto salvo il modello di coordinamento adottato da ciascuna Regione e le deleghe di funzioni in materia di protezione civile attribuite alle Province/Città metropolitane, ai sensi dell'Art.11 del Codice, definisce l'ubicazione e l'organizzazione del Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS) attivato dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo che opera secondo quanto previsto dalla lettera b) comma 1 dell'art. 9 del Codice, in attuazione a quanto previsto nel piano provinciale di protezione civile.

Il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) è attivato dal Prefetto presso la sala operativa della Prefettura o in altra sede ritenuta opportuna. Il CCS supporta il Prefetto per l'attuazione delle attività previste nel PEE e, in generale, per le attività di valutazione e attuazione delle misure da adottare per la protezione della popolazione e la salvaguardia dei beni e dell'ambiente. In particolare, sulla base delle informazioni e dei dati relativi all'evoluzione della situazione, provvede a coordinare e gestire il sistema di risposta per i vari livelli di allerta (preallarme, allarme-emergenza esterna, cessato allarme). Il Prefetto assumerà, in relazione alla situazione di emergenza in atto, anche le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Sono componenti del CCS i rappresentanti di tutte le strutture che, in base al PEE, devono effettuare interventi oltre ai rappresentanti di enti dei quali, ancorché non previsti dal piano, si ritenga necessaria la presenza.

Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI)

Laddove il modello regionale preveda a livello provinciale una Sala Operativa unica ed integrata (Sala Operativa Provinciale Integrata – SOPI), questa attua quanto stabilito in sede di CCS, come previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008.

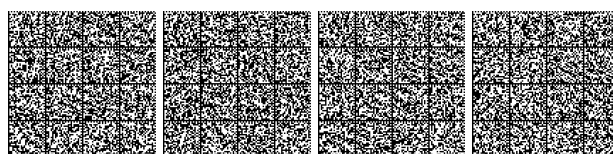
Posto di Coordinamento Avanzato (PCA)

L'attivazione di un PEE può comportare l'istituzione di un Posto di Coordinamento Avanzato (PCA), per il coordinamento della gestione operativa sul luogo dell'evento. Il PCA può essere costituito, ad esempio, dall'Unità di Comando Locale (AF/U.C.L.) resa disponibile dal Comando dei Vigili del fuoco, oppure può essere attivato in altre strutture idonee. La localizzazione preventiva del PCA è prevista dal PEE.

Il PCA è coordinato dal Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS), identificato nel Comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, presente sul luogo dell'incidente.

Il DTS, nell'espletamento delle attività di coordinamento, si avvarrà della collaborazione dei responsabili presenti sul posto per ciascuno dei seguenti settori:

- soccorso sanitario;
- ordine e sicurezza pubblica;
- viabilità;
- ambiente



- assistenza alla popolazione

Oltre al DTS con funzione di coordinamento, al PCA confluiscono anche il Direttore del Servizio Sanitario - DSS o suo delegato, il responsabile dell'ARPA e/o dell'ASL o loro delegato, un rappresentante delle Forze dell'Ordine, un rappresentante del gestore. Nel PCA potranno essere presenti i rappresentanti dei comuni interessati anche per il raccordo con le attività dei COC. Il DTS manterrà costantemente i contatti con il CCS informandolo degli interventi in atto.

Centro Operativo Comunale (COC)

Nell'ambito del proprio territorio comunale il Sindaco, in qualità di Autorità di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza, si avvale del Centro Operativo Comunale (COC) per attuare le azioni di salvaguardia e assistenza alla popolazione colpita nonché per espletare l'attività di informazione alla popolazione. In particolare, l'attività di informazione alla popolazione è affidata al Sindaco sulla base delle indicazioni ricevute dal CCS: per tale scopo può richiedere l'ausilio della Prefettura. Per l'assistenza alla popolazione, il Sindaco, qualora lo ritenga necessario, può richiedere il supporto della Regione.

Area logistica di ammassamento soccorritori e risorse

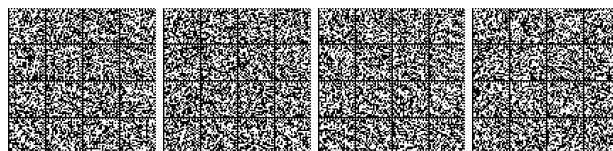
In funzione della natura ed estensione dell'evento incidentale relativo all'impianto, potrà essere necessario individuare un'area di ammassamento dei soccorritori e delle risorse, con funzione di area logistica per i mezzi operativi degli enti deputati all'intervento, opportunamente ubicata in modo da non essere interessata dai prevedibili effetti dell'incidente stesso.

Il CCS ed il/i COC, al fine di poter gestire in modo ottimale gli scenari di rischio relativi agli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, possono essere strutturati per funzioni di supporto, attivabili sulla base delle necessità, la cui articolazione di massima è quella riportata nel quadro seguente.

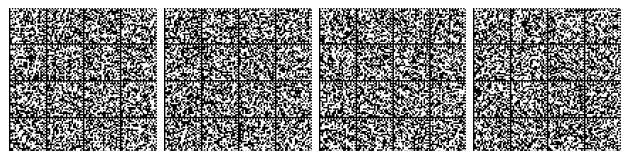
Il piano di emergenza potrà indicare quali funzioni sono da considerarsi comunque indispensabili fin dalla prima attivazione del CCS e del COC in relazione alla fase operativa attivata.



Funzione di supporto	Sintesi attività
TECNICA E DI VALUTAZIONE	Questa funzione può comprendere anche rappresentanti della comunità scientifica. Il referente potrà essere un rappresentante del servizio tecnico del comune o di altro organo con simili competenze e andrebbe individuato già in fase di pianificazione; dovrà coordinare i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche per l'interpretazione tecnico-scientifica dello scenario e dei dati dei relativi effetti, ottenuti ad esempio, dalle reti di monitoraggio. Le attività e i compiti di questa funzione sono: ➤ fornire supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla base della conoscenza degli <i>scenari di rischio relativi agli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, nonché dall'analisi dei dati relativi a detti impianti e dall'effettuazione dei controlli</i>; ➤ svolgere le attività finalizzate agli accertamenti ritenuti necessari sullo stato dell'ambiente nella zona interessata dall'evento, nonché analisi chimiche e/o fisiche per valutare l'evoluzione della situazione di emergenza nelle zone più critiche; ➤ acquisire le necessarie informazioni sulle sostanze coinvolte; ➤ trasmettere direttamente le risultanze delle analisi e delle rilevazioni ambientali da divulgare al Sindaco, ai VV.F. e al 118; ➤ fornire supporto nell'individuazione delle azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi dove si è verificato l'evento.
SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE	Saranno presenti i responsabili del Servizio Sanitario locale, la C.R.I., le Organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario. In linea di massima il referente sarà il rappresentante del Servizio Sanitario Locale. <i>Scopo di questa funzione è quella di attivare l'organizzazione sanitaria necessaria in funzione della tipologia dell'evento verificatosi</i>
STAMPA COMUNICAZIONE E	La sala stampa dovrà essere realizzata in un locale diverso dalla Sala Operativa. Sarà cura dell'addetto stampa inserito in questa funzione stabilire il programma e le modalità degli incontri con i giornalisti. Per quanto concerne l'informazione al pubblico, sarà cura dell'addetto stampa, coordinandosi con i Sindaci interessati, procedere alla divulgazione della notizia per mezzo dei mass-media. Scopi principali sono: ➤ informare e sensibilizzare la popolazione; ➤ far conoscere le attività che si stanno svolgendo; ➤ creare annunci, fare comunicati; ➤ conferenze stampa. <i>N.B. Per gli scenari di rischio relativi agli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, questa funzione risulta particolarmente delicata e deve essere organizzata già in sede di pianificazione.</i>
VOLONTARIATO	I compiti delle Organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla specificità delle attività esplicitate dalle Organizzazioni e dai mezzi a loro disposizione.
LOGISTICA	La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di qualunque tipo. Questa funzione censisce i materiali ed i mezzi in dotazione alle Amministrazioni, enti e strutture che operano sul territorio a vari livelli, da quello locale a quello regionale e nazionale. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il coordinatore rivolgerà richiesta a livello centrale.
ACCESSIBILITA' MOBILITA' E	La funzione riguardante il trasporto è strettamente collegata alla movimentazione dei materiali, al trasferimento dei mezzi, all'ottimizzazione dei flussi lungo le vie di fuga ed al funzionamento dei cancelli di accesso per regolare il flusso dei soccorritori. Questa funzione di supporto deve necessariamente operare a stretto contatto con il responsabile della funzione "Strutture Operative". Per quanto concerne la parte relativa all'attività di circolazione e viabilità, il coordinatore è normalmente il rappresentante della Polstrada o suo sostituto per il livello provinciale (CCS) ed il comandante della Polizia Locale o un suo sostituto per il livello comunale (COC); concorrono per questa attività, oltre alla Polizia Stradale, i Carabinieri e la Polizia Locale: i primi due per il duplice aspetto di Polizia giudiziaria e di tutori della legge e gli altri per l'indiscussa idoneità nella gestione della funzione in una emergenza a carattere locale. <i>N.B. Per gli scenari di rischio relativi agli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, le Forze dell'Ordine devono essere informate sulla posizione dei cancelli e dei blocchi, evidenziando che l'evoluzione degli eventi incidentali di natura tossicologica può modificare l'attuazione degli stessi.</i>



TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA	Questa funzione dovrà permettere la gestione delle comunicazioni radio tra i centri operativi di livello provinciale e comunale (CCS e COC) e tra questi e gli operatori in fase di attuazione delle misure previste dal PEE.
SERVIZI ESSENZIALI	In questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali (gestione risorse idriche, gestione risorse energetiche, ecc) erogati sul territorio coinvolto. Mediante i Compartimenti Territoriali e le corrispondenti sale operative nazionali o regionali deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi sulle reti interessate. Il rappresentante dell'Ente di gestione, presente nella funzione, coordina l'utilizzazione degli operatori addetti al ripristino delle linee e/o delle utenze. Spesso questa funzione opera con la funzione "Strutture operative".
CENSIMENTO DANNI E RILIEVO DELLA AGIBILITA'	L'effettuazione del censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza, anche al fine di poter dare attuazione agli interventi di ripristino e continuità operativa del territorio. Il censimento dei danni è in genere riferito a persone, edifici pubblici e privati, impianti industriali e attività produttive, opere di interesse culturale e infrastrutture pubbliche, ecc. Questa funzione si avvale di funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune o di altro organo con simili competenze e di esperti del settore sanitario, industriale, commerciale e, se del caso, di beni culturali (squadre MIBACT). È ipotizzabile l'impiego di squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti. <i>N.B. Per gli scenari di rischio relativi agli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, si evidenzia che devono essere individuati anche i danni ambientali intesi come inquinamento o degrado delle differenti matrici ambientali. A tale scopo, ci si dovrà avvalere di esperti dell'ARPA, ASL, ecc.</i>
STRUTTURE OPERATIVE	Il responsabile della suddetta funzione dovrà coordinare le varie strutture operative presenti presso il CCS ed il COC (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, FF.AA., FF.O., ecc)
MATERIALI PERICOLOSI	Questa funzione si occupa della gestione di materiali pericolosi eventualmente rinvenuti e identificati nell'ambito della gestione dello scenario di rischio. <i>N.B. Per gli scenari di rischio relativi agli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, questa funzione si potrà occupare, ad esempio, della gestione operativa e messa in sicurezza a seguito del rinvenimento di particolari sostanze e materiali pericolosi quali ordigni bellici inesplosi, sorgenti orfani radioattive, ecc</i>
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE	Per fronteggiare le esigenze della popolazione che a seguito dell'evento calamitoso risultasse senza tetto o soggetta ad altre difficoltà, si dovranno organizzare delle aree attrezzate per fornire i servizi necessari. Per la gestione di questa funzione occorre conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi etc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come aree di ricovero della popolazione. Per quanto concerne l'aspetto alimentare si dovrà garantire un costante flusso di derrate alimentari, il loro stoccaggio e la distribuzione alla popolazione assistita. <i>N.B. Per gli scenari di rischio relativi agli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, se la popolazione, a seguito dell'evento incidentale dovesse essere allontanata dalle proprie abitazioni si dovranno organizzare strutture attrezzate dove fornire ogni tipo di assistenza (psicologica, alimentare, sanitaria, etc.).</i>



Modello di intervento

Prefettura

Il Prefetto coordina l'attuazione del PEE, con particolare riferimento agli interventi previsti in fase di allarme-emergenza. In particolare:

- predispone d'intesa con le Regioni e con gli enti locali interessati, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 132 del 1° dicembre 2018, i piani di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti di cui alla citata legge ed effettua gli aggiornamenti;
- assume, in raccordo con il Presidente della Regione e coordinandosi con le strutture regionali di PC, la direzione unitaria degli interventi di tutte le strutture operative tecniche e sanitarie addette al soccorso, siano esse statali, regionali, provinciali e locali;
- dispone l'attivazione e coordina le attività del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- dispone la chiusura di strade statali o provinciali ovvero delle autostrade;
- assicura il concorso coordinato di ogni altro ente e amministrazione dello Stato comunque a sua disposizione anche ai sensi dell'art. 13 comma 4 della l. 121/1981;
- richiede alla Regione l'attivazione e l'impiego degli enti regionali tecnici e di monitoraggio (arpa, agenzie regionali) per reperire tutte le informazioni tecniche necessarie alla gestione dell'evento;
- dispone la sospensione dei trasporti pubblici (compreso quello ferroviario);
- dirama gli "stati/livelli di emergenza";
- mantiene i contatti con gli enti locali interessati;
- informa i Sindaci interessati sull'evoluzione del fenomeno;
- dirama comunicati stampa/radio/televisivi per informare la popolazione in ordine alla natura degli eventi incidentali verificatisi, agli interventi disposti al riguardo nonché alle norme comportamentali raccomandate;
- assicura un costante flusso e scambio informativo con la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni.

Gestore dell'impianto di stoccaggio o trattamento rifiuti.

Al gestore dell'impianto di stoccaggio o trattamento rifiuti sono attribuite funzioni essenziali in materia di prevenzione degli incidenti. Il gestore è preposto a tutti gli interventi di competenza dell'azienda in materia di gestione dell'emergenza. Resta inteso, peraltro, che il gestore ha la facoltà di delegare uno o più persone per la realizzazione degli interventi stessi. In tal caso, il gestore ha l'obbligo di segnalare la persona fisica cui sono demandati i propri compiti in occasione di un incidente. In sintesi, i compiti del gestore, ovvero della persona dallo stesso incaricata, sono:

- segnalazione tempestiva al Comando VV.F., al Prefetto, al Sindaco, di ogni evento che possa determinare un rischio ai danni della popolazione residente all'esterno dell'impianto;
- costituzione e formazione di una squadra di emergenza alla quale demandare i compiti di intervento tecnico urgente (in materia antincendio soprattutto) e di primo soccorso;
- direzione e coordinamento degli interventi mirati ad eliminare o contenere le situazioni di emergenza configurabili all'interno dell'impianto fino all'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco;
- attivazione degli organi di soccorso sanitario e tecnico esterni sia in caso di emergenza interna sia in caso di emergenza esterna;
- tempestiva comunicazione alla Prefettura ed ai Sindaci dei Comuni limitrofi interessati di ogni evento incidentale, avendo cura di indicare le cause dello stesso, nonché di fornire



informazioni circa le misure da porre in essere per assicurare la miglior tutela della pubblica incolumità;

- messa a disposizione, se concordato, dei mezzi dell'azienda per l'allertamento della popolazione;
- produzione di cartografia georeferenziata dell'impianto, delle aree limitrofe e dei siti sensibili (corsi d'acqua, pozzi, aree verdi, etc.).

Regione

La Regione, attraverso i propri uffici preposti o la provincia/città metropolitana ove delegata dalle disposizioni regionali, partecipa, anche attraverso le ARPA e le strutture del servizio sanitario regionale, alla stesura dei PEE con il supporto all'attività istruttoria in particolare per quanto concerne l'azione degli enti tecnici regionali.

Partecipa alla valutazione e attuazione delle eventuali misure a tutela della popolazione interessata, in particolare per la prosecuzione della erogazione dei servizi pubblici essenziali e per la salvaguardia dei beni e delle infrastrutture.

In caso di emergenza, ove richiesto, partecipa con propri rappresentanti al CCS ed al COC e laddove necessario invia proprio personale presso il PCA.

Provincia/Enti di area vasta/Città metropolitane

La Province/Enti di area vasta/Città metropolitane, anche in relazione alle proprie competenze in materia di autorizzazioni ambientali qualora delegate, nella fase di definizione del PEE, partecipano alle attività di pianificazione, in particolare nell'ambito di attività quali:

- Attivazione di servizi urgenti, anche di natura tecnica;
- Attivazione del Corpo di Polizia Provinciale e delle squadre di cantonieri del Servizio Manutenzione Strade per ogni problema connesso con la sicurezza e la viabilità sulle strade di competenza;
- Altri aspetti di protezione civile nel caso in cui sia delegata in tal senso dalle disposizioni regionali.

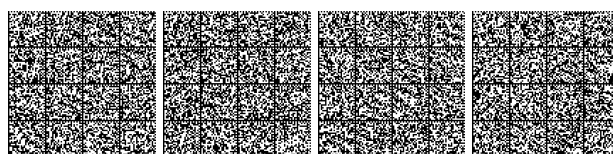
In caso di emergenza, partecipa con propri rappresentanti al CCS ed al COC.

Comando dei Vigili del Fuoco

- ricevuta l'informazione sull'evento e la richiesta di intervento, partecipa ad un funzionale scambio di informazioni con la Prefettura e gli altri Enti coinvolti;
- attua il coordinamento operativo dell'intervento sul luogo dell'incidente (DTS) avvalendosi anche del supporto dei tecnici dell'ARPA e dell'ASL, del 118, delle FF.O. ed ove previsto dalla pianificazione, del Comune e degli altri enti e strutture coinvolte;
- tiene costantemente informata la Prefettura sull'azione di soccorso e sulle misure necessarie per la salvaguardia della popolazione, valutando l'opportunità di un'evacuazione della popolazione o di altre misure suggerite dalle circostanze e previste nelle pianificazioni operative di settore;
- delimita l'area interessata dall'evento per consentire la perimetrazione da parte delle FF.O che impedisca l'accesso al personale non autorizzato e/o non adeguatamente protetto.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)

- fornisce supporto tecnico in base alla conoscenza dei rischi che risulta dall'analisi della documentazione di sicurezza e dei piani di emergenza interna, se presenti, e dagli eventuali controlli effettuati e/o della documentazione in proprio possesso;



- effettua, di concerto con l'ASL, ogni accertamento necessario sullo stato di contaminazione dell'ambiente eseguendo i rilievi ambientali di competenza per valutare l'evoluzione della situazione nelle zone più critiche;
- fornisce, se disponibili, tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte nell'incendio;
- trasmette direttamente al DTS, all'ASL, al Prefetto e al Sindaco e al Comando VV.F. i risultati delle analisi e delle rilevazioni effettuate;
- fornisce, relativamente alle proprie competenze, supporto alle azioni di tutela dell'ambiente.

Azienda Sanitaria Locale (ASL)

- invia il personale tecnico per una valutazione della situazione;
- sulla base dei dati forniti dall'ARPA e compatibilmente con i tempi tecnici, valuta i pericoli e gli eventuali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione delle matrici ambientali. Se necessario, di concerto con le autorità competenti, fornisce al Sindaco tutti gli elementi per l'immediata adozione di provvedimenti volti a limitare o vietare l'uso di risorse idriche, prodotti agricoli, attività lavorative;
- fornisce al Prefetto e al Sindaco, sentite le altre autorità sanitarie, i dati su entità ed estensione dei rischi per la salute pubblica e l'ambiente, ove previsto.

Forze dell'Ordine (F.F.O.)

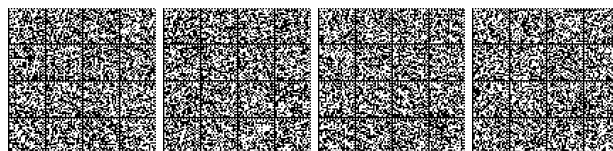
- ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il prefetto assicura il concorso coordinato delle F.F.O. per gli interventi ad esse demandati. esse :
- concorrono nella realizzazione del piano dei posti di blocco secondo le indicazioni del DTS;
- effettuano servizi anti-sciacallaggio nelle aree eventualmente evacuate;
- il coordinamento tecnico si estende anche alla Polizia Provinciale ed alla Polizia Locale.

Comune/i interessato/i

- collabora nella predisposizione e aggiornamento del PEE ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 132 del 1° dicembre 2018;
- cura l'aggiornamento del proprio piano comunale di protezione civile, per quanto concerne il rischio derivante dai siti di stoccaggio e trattamento rifiuti, allegando il PEE relativo agli impianti che hanno effetti sul proprio territorio trasmesso dal Prefetto e prevede le "procedure" di attivazione e di intervento della struttura comunale, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 18 del Codice di protezione civile;
- verifica l'utilizzabilità delle aree/ centri di assistenza della popolazione rispetto alla distanza di attenzione definita nel PEE per ciascun impianto;

In fase di gestione dell'evento:

- attua le azioni di competenza previste dal piano comunale di protezione civile;
- attiva le strutture comunali di protezione civile (Polizia Locale, Ufficio Tecnico, Volontariato, ecc.) in accordo con il PEE, per i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- collabora con ARPA e ASL al fine di individuare insediamenti urbani o attività produttive che potrebbero essere messe a rischio dalla propagazione di inquinanti;
- informa la popolazione sull'incidente e comunica le misure di protezione da adottare per ridurre le conseguenze sulla base delle informazioni ricevute dal Prefetto
- predispone per l'adozione ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela dell'incolumità pubblica;



- segue l'evoluzione della situazione e informa la popolazione della revoca dello stato di emergenza sulla base delle informazioni ricevute dal Prefetto;
- cura l'attivazione, l'impiego ed il coordinamento del volontariato comunale di protezione civile locale.
- attiva le aree/centri di assistenza della popolazione.

Polizia Locale

rappresenta una delle componenti operative a carattere locale di protezione civile ed in tale veste essa:

- collabora, ove necessario, alle attività di informazione della popolazione;
- vigila sulle operazioni di evacuazione affinché le stesse avvengano in modo corretto ed ordinato;
- accede, previo nulla-osta da parte dei VV.F., all'area di rischio e coopera, se possibile, nelle operazioni di soccorso;
- fornisce alla popolazione utili indicazioni sulle misure di sicurezza da adottare;
- effettua i prioritari interventi di prevenzione di competenza mirati a tutelare la pubblica incolumità (predisposizione di transenne e di idonea segnaletica stradale, regolamentazione dell'accesso alle zone "a rischio");
- partecipa, ove necessario, ai dispositivi di ordine pubblico a supporto delle FF.O. secondo quanto stabilito nel CCS.

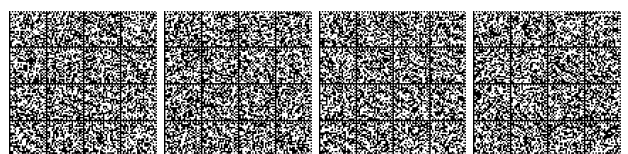
Volontariato

Le Autorità competenti, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti che ne regolano l'attivazione, possono avvalersi dell'operato dei volontari di protezione civile durante le diverse fasi emergenziali. Le organizzazioni di volontariato potranno, se richiesto, concorrere alle seguenti attività:

- pianificazione di emergenza;
- attività di tipo logistico;
- comunicazioni radio;
- presidio delle aree di attesa e gestione delle aree e dei centri di assistenza alla popolazione in collaborazione con la C.R.I.;
- supporto alle Forze dell'ordine in occasione di attivazione dei posti di blocco stradali, nei limiti delle attività consentite ai Volontari di protezione civile, secondo le disposizioni vigenti;

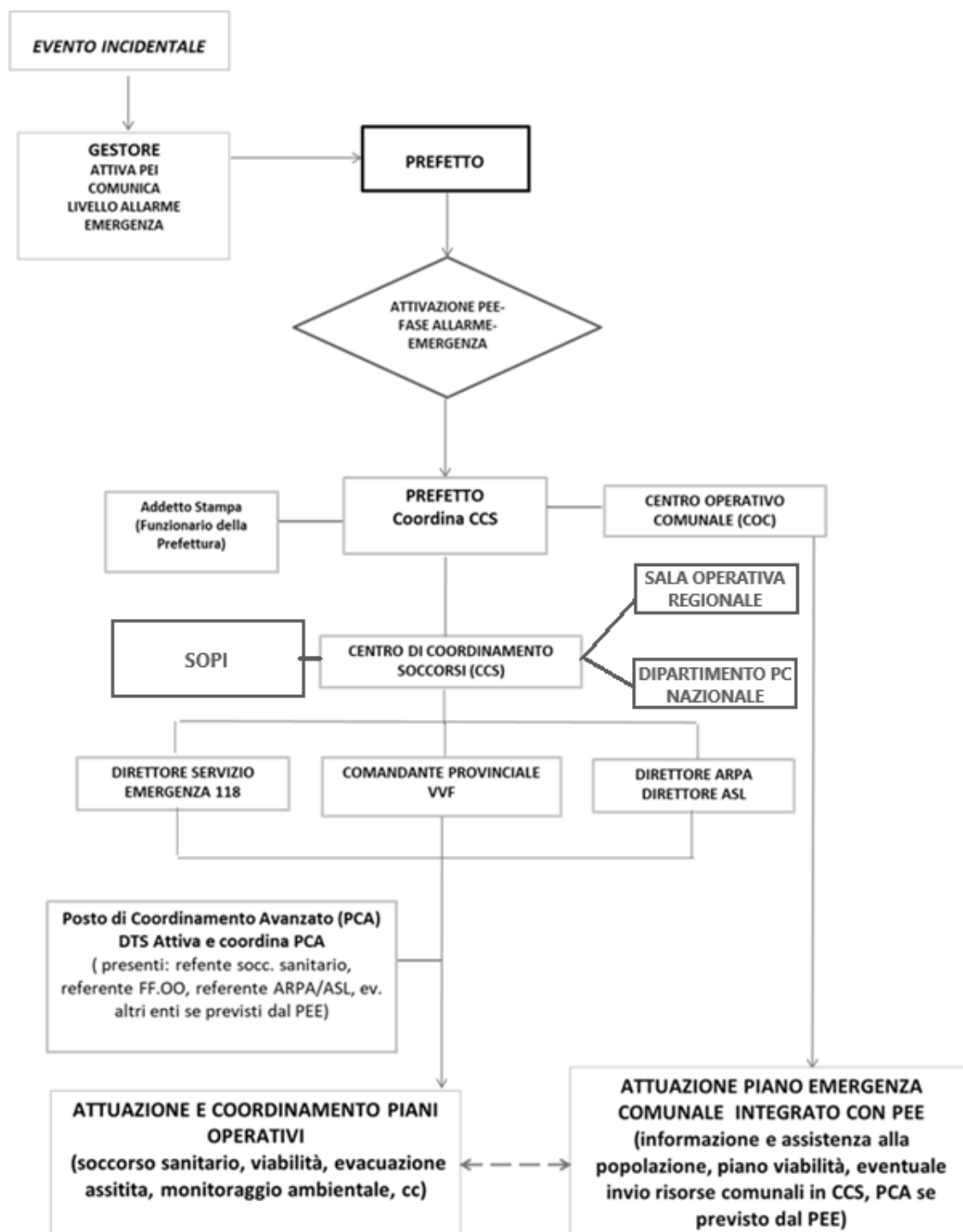
Il DTS, coordinandosi con il soggetto istituzionale responsabile del volontariato attivato, valuterà le condizioni di sicurezza autorizzando eventualmente le modalità di supporto da parte del personale volontario anche all'interno della distanza di attenzione.

Nel quadro che segue è riportata una sintesi, a titolo esemplificativo, degli interventi previsti nel PEE per la gestione degli effetti ambientali di eventi incidentali che ricadono all'esterno dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti finalizzati alla salvaguardia ed assistenza della popolazione.



Azioni di salvaguardia ed assistenza della popolazione all'esterno dell'impianto		
ARPA	ASL	COMUNE
Fornisce supporto tecnico in base alla conoscenza dei rischi ambientali e degli eventuali controlli effettuati e/o della documentazione in proprio possesso. Effettua, di concerto, con l'ASL ogni accertamento necessario sul livello di inquinamento dell'ambiente eseguendo rilevamenti ambientali di competenza per valutare l'evoluzione della situazione nelle zone più critiche. Fornisce, se disponibili, tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte nell'incidente. Trasmette all'ASL, al Prefetto, al Sindaco ed ai Vigili del Fuoco, i risultati dell'analisi e delle rilevazioni effettuate. Fornisce, relativamente alle proprie competenze, supporto alle azioni di tutela dell'ambiente	Invia il personale tecnico per una valutazione della situazione. Sulla base di dati forniti da ARPA e compatibilmente con i tempi tecnici, valuta i pericoli e gli eventuali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione delle matrici ambientali. Se necessario, di concerto con le autorità competenti, fornisce al Sindaco tutti gli elementi per l'immediata adozione di provvedimenti volti a limitare o vietare l'uso di risorse idriche, prodotti agricoli, attività lavorative. Fornisce al Prefetto ed al Sindaco ed ai Vigili del Fuoco, sentite le altre autorità sanitarie, i dati su entità ed estensione dei rischi per la salute pubblica e l'ambiente, ove previsto	Attiva il COC e mantiene attive le strutture comunali di protezione civile (Polizia Municipale, Ufficio tecnico, Volontariato). Collabora con ARPA e ASL al fine di individuare insediamenti urbani o attività produttive che potrebbero essere messe a rischio dagli effetti ambientali dell'incidente (es. dalla propagazione degli inquinanti) Informa la popolazione sugli effetti ambientali dell'incidente rilevante e comunica le misure di protezione da adottare per ridurre le conseguenze Attua le azioni di competenza previste dal Piano Comunale di protezione civile Adotta ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'incolumità pubblica Segue l'evoluzione della situazione e informa la popolazione sulla revoca dello stato emergenza



Esempio di schema di attivazione del PEE in fase di allarme-emergenza

Principali Piani Operativi per l'attuazione del PEE

Nel quadro che segue sono riportati in sintesi, i principali piani operativi per l'attuazione del PEE.

Sintesi dei principali piani operativi per l'attuazione del PEE

Piani operativi	Sintesi caratteristiche
Piano operativo per il soccorso tecnico urgente	Elaborato dai VV.F., sentiti il gestore e le funzioni tecniche previste dal PEE; prevede tra l'altro: ➤ l'individuazione preliminare di una <u>zona di soccorso</u> oltre la quale posizionare il Posto di Coordinamento Avanzato (PCA); ➤ le modalità operative per il salvataggio delle persone e la messa in sicurezza di strutture, impianti e beni.
Piano operativo per il soccorso sanitario e l'evacuazione assistita	Elaborato dal 118 e dall'ASL, sentite le altre funzioni previste dal PEE; prevede tra l'altro: ➤ le misure per consentire l'evacuazione assistita della popolazione; ➤ l'individuazione e l'allestimento di strutture di assistenza sanitaria; ➤ l'individuazione, in accordo con il DTS, dell'area oltre la <u>zona di soccorso</u>, ove ubicare il Posto medico avanzato (PMA); ➤ le modalità di ospedalizzazione delle vittime dell'incidente.
Piano operativo per la comunicazione in emergenza	Elaborato dalla Prefettura, in raccordo con i Comuni interessati, sentiti il gestore e le altre funzioni previste dal PEE; prevede tra l'altro: ➤ l'individuazione di TV, radio locali e social media per la diramazione, tramite l'addetto stampa individuato dalla Prefettura, dell'informazione alla popolazione per le misure di autoprotezione; ➤ l'informazione in relazione alle norme di comportamento da seguire, mediante i messaggi diramati dall'addetto stampa tramite i mass media, social media e ove esistenti con i sistemi di allarme acustico e di comunicazione presenti nell'area;
Piano operativo per la viabilità	Elaborato dal "Comitato Operativo Viabilità" (organo di supporto al prefetto), composto dai rappresentanti delle forze e dei corpi di polizia stradale, degli organi del soccorso e degli enti proprietari / concessionari delle strade, per consentire il rapido isolamento delle zone a rischio a seguito dell'evento incidentale interessante l'impianto; individua tra l'altro:



	➤ identificazione e presidio della viabilità di emergenza e dei relativi nodi in cui deviare o impedire il traffico, tramite posti di blocco o cancelli, per interdire l'afflusso nelle zone a rischio e agevolare i soccorsi nel raggiungimento delle aree di interesse operativo previste dalla pianificazione e delle strutture ospedaliere; ➤ i percorsi alternativi per i mezzi di soccorso; ➤ i percorsi preferenziali per l'eventuale evacuazione della popolazione (vie di fuga) ➤ i percorsi alternativi per il traffico ordinario
Piano operativo per la sicurezza ambientale	Elaborato di concerto da ARPA, ASL ed altre strutture ed enti territorialmente competenti; prevede tra l'altro: ➤ le modalità per il controllo e monitoraggio della qualità delle matrici ambientali durante l'emergenza, ➤ le modalità di gestione dello smaltimento di eventuali rifiuti durante e dopo l'emergenza, anche con riferimento alle attività di soccorso; ➤ anche sulla scorta dei risultati acquisiti e delle specifiche competenze in materia, le modalità di supporto all'azione di tutela ambientale.

Bonifica e ripristino del sito successivo all'attuazione del PEE

L'intervento finale di bonifica e ripristino, consiste nel riportare il sito interessato dagli effetti ambientali dell'evento incidentale occorso nell'impianto di trattamento o stoccaggio di rifiuti, alle condizioni precedenti di utilizzo e permette all'ecosistema colpito di riprendere la normale funzionalità.

Tale fase è successiva alla messa in atto del PEE e dovrebbe avere inizio solamente in seguito al completamento delle attività emergenziali (es. rimozione di grandi accumuli di rifiuti-sostanze inquinanti) e una volta che la minaccia di nuovi significativi effetti legati all'incidente (es. sversamento di inquinanti) sia stata eliminata.

Il riferimento normativo per la definizione e messa in atto degli interventi previsti nella fase successiva all'attuazione del PEE è il Dlgs 152/06, Parte IV. Titolo V e s.m.i.

Per l'attuazione degli interventi si fa riferimento alle procedure di cui all'art.242 del medesimo decreto. Dette procedure devono essere attuate dal soggetto responsabile della contaminazione o dal proprietario del sito. Ove il responsabile non provveda o non sia identificabile a seguito di indagine condotta ai sensi dell'art.244, gli interventi vengono attuati dall'Amministrazione pubblica ai sensi dell'art.250 del Dlgs.152/06. L'Amministrazione procede con l'escussione delle garanzie fideiussorie prestate e con le azioni di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile, ove identificato.



Informazione alla popolazione.

Gli effetti attesi sulla popolazione in conseguenza di un evento incidentale possono essere più o meno gravi, a seconda che i cittadini siano stati o meno preventivamente informati in ordine ai rischi presenti sul territorio e alle misure di protezione pianificate e concretamente realizzate.

L'attività di informazione alla popolazione, sia preventiva che a seguito di evento incidentale, è affidata al Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile. Lo stesso, peraltro, può essere supportato, in tale attività, dalle altre istituzioni del territorio e quelle aventi competenza provinciale, in relazione alle specifiche competenze tecniche ed amministrative.

L'informazione preventiva deve essere rivolta, *in via prioritaria, alle persone che risiedono stabilmente nelle aree di limitrofe all'evento* ed in quelle ad esse adiacenti, ma va estesa anche a quelle aree in cui si trovano persone in via occasionale. L'esigenza si manifesta, in particolare, per i siti ad alta frequentazione (luoghi pubblici come: scuole, centri commerciali, cinema, teatri, ecc.).

In via generale, l'area oggetto di iniziative di informazione, ancorché di carattere generale, può essere considerata quella che si estende fino alla distanza di attenzione rispetto all'impianto; tale area va trattata nel piano di protezione civile come scenario di rischio antropico con un proprio modello d'intervento.

Le modalità di informazione possono anche prevedere l'utilizzo dei social media e dei servizi di messaggistica gestiti attraverso i canali istituzionali, nonché numeri utili dedicati all'informazione della cittadinanza, che rappresentano strumenti di comunicazione potenti e flessibili capaci di veicolare informazioni in modo capillare e tempestivo.

Le persone residenti all'interno della zona di attenzione, sulla base dell'evoluzione dello scenario incidentale, possono essere soggette, a seconda dei casi, a due distinte ed alternative forme di auto protezione: l'evacuazione o il riparo al chiuso.

In particolare, quando sia stato disposto il riparo al chiuso, nelle rispettive abitazioni - o in altri luoghi chiusi - la popolazione coinvolta seguirà le seguenti, ulteriori istruzioni:

- chiudere ogni uscita o apertura verso l'esterno;
- non usare apparecchi che possano formare scintille;
- disattivare l'impianto elettrico;
- interrompere l'erogazione di gas;
- arrestare l'eventuale impianto di aerazione;
- attendere ulteriori istruzioni dalle autorità di protezione civile;
- accendere la radio (alimentata a batterie) e mettersi in ascolto delle stazioni radio locali per ricevere eventuali istruzioni da parte delle autorità di protezione civile competenti.

Qualora sia stata disposta l'evacuazione, la popolazione coinvolta dovrà procedere seguendo le seguenti istruzioni:

- abbandonare, preferibilmente a piedi, le abitazioni e dirigersi verso le aree di attesa previste dallo scenario di rischio;
- se necessario, respirare proteggendo la bocca con un panno bagnato.

La popolazione, qualora non si possa escludere pericolo per la pubblica e privata incolumità, viene informata sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria da adottare.

In particolare, sono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni riguardanti:



- la sopravvenuta emergenza e, tenuto conto delle notizie disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;
- le disposizioni da rispettare in base alla tipologia di emergenza sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;
- le autorità e le strutture pubbliche cui rivolgersi per informazioni, consigli, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.

Alla popolazione debbono giungere le indicazioni necessarie in relazione alle modalità di autoprotezione da adottare (riparo al chiuso, evacuazione) sulla base di misure definite dall'autorità locale. Si possono considerare, oltre agli strumenti quali, ad esempio, megafoni autoalimentati (di norma quelli montati su autovetture), anche altri strumenti, compresi quelli individuali come, ad esempio, le comunicazioni telefoniche, i messaggi SMS e WhatsApp, ecc. Sono comunque da preferirsi i sistemi di allertamento "collettivi".

Verifica e aggiornamento del PEE

Gli scenari incidentali all'interno degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti sono caratterizzati da una forte variabilità nel tempo. A tal fine sono, di seguito, individuate le modalità di verifica ed aggiornamento del PEE.

Modifica / inserimento / cancellazione delle schede aziende	In caso di modifica/voltura/revoca dell'autorizzazione, ovvero di variazione dei presidi ambientali e di sicurezza, il gestore fornisce debita informazione al Prefetto competente per territorio, ritrasmettendo ove necessario il modulo di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. All'esito di tale comunicazione, si provvede ad aggiornare la scheda informativa stessa (compresa la carta del modello di intervento), per il suo successivo invio al Comune.
Aggiornamento dei dati sensibili	I gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti ed i Comuni dovranno avere cura di inviare alla Prefettura le schede aggiornate in caso di modifiche relative ai dati sensibili di frequente variazione (numeri di telefono reperibili, recapiti, referenti, sostanze, target vulnerabili, etc.).
Aggiornamento del Piano	Secondo quanto previsto dall'art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 132 del 1° dicembre 2018, l'aggiornamento deve avvenire ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni e tiene conto dei cambiamenti significativi avvenuti negli impianti che comportano una modifica dell'indice di rischio e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti.
Sperimentazioni ed esercitazioni	In sinergia con tutti gli Enti del Sistema di Protezione Civile a livello provinciale sarà opportuno programmare la sperimentazione del Piano per testare l'organizzazione e la validità del Piano stesso, al fine di garantirne la costante vitalità. A tal fine, in analogia e per quanto applicabile, si può far riferimento alla circolare sulle sperimentazioni dei PEE previsti per le attività di cui al d.lgs. 105/2015 (<i>"Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 105/2015 – aprile 2018"</i>)



B – Metodo ad indici per la classificazione del rischio incendio negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti

1) Premessa

In questa parte viene proposta una metodologia di valutazione speditiva del rischio di incendio nelle attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, attribuendo determinati punteggi a fattori di rischio e misure di prevenzione e protezione presenti nell'impianto e considerando i pericoli per la salute umana e l'ambiente circostante.

In assenza di valutazioni tecniche e/o sito-specifiche di maggior dettaglio, la predetta metodologia potrà costituire un utile riferimento per la definizione, in prima istanza, delle distanze di attenzione da adottare nella pianificazione di emergenza esterna.

2) Obiettivo della metodologia

L'attività, nel suo complesso, sarà caratterizzata da un indice di rischio IR definito come segue:

$$IR = P_r + P_t - FC + FD$$

dove:

P_r = Indice di rischio connesso allo stoccaggio dei rifiuti

P_t = Indice di rischio connesso al trattamento dei rifiuti

FC = fattore di credito relativo alle misure di mitigazione del rischio

FD = fattore di debito che tiene conto della pericolosità per l'uomo e l'ambiente sull'area esterna al deposito in conseguenza di un incendio.

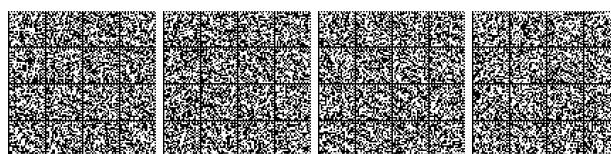
L'indice P_r sarà coincidente con il massimo dei valori P_{ri} , ovvero dei valori di P_r calcolato per ogni area operativa i -esima dell'impianto.

Una volta calcolato il valore IR, il livello di rischio dell'attività potrà essere definito come da tabella seguente:

Livello di rischio	Punteggio	
	<i>da</i>	<i>a</i>
Rischio Basso	0	400
Rischio Medio-Basso	401	700
Rischio Medio	701	1.100
Rischio Medio-Alto	1.101	1.500
Rischio Alto	> 1.500	

Il livello di rischio dell'attività così calcolato consentirà, in prima approssimazione, di assumere le distanze di attenzione nell'ambito del PEE come da tabella seguente:

Livello di rischio	Distanza di attenzione [m]	Distanza di attenzione per i Centri di raccolta (DM 8/4/2008 e ss.mm.ii.) [m]
Rischio Basso	100	50
Rischio Medio-Basso	200	100
Rischio Medio	300	150
Rischio Medio-Alto	400	200
Rischio Alto	500	250



Per **distanza di attenzione** si intende la distanza massima tra il confine dell'area su cui insiste l'impianto di stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti ed il confine dell'area di pertinenza del bersaglio sensibile o l'estremità dell'elemento rilevante (es. corso d'acqua, autostrada, ecc.), per la quale l'impatto di un incendio potrebbe ritenersi non trascurabile, in funzione dell'evoluzione dello scenario, in termini di effetti sulla salute umana e sull'ambiente e tale da richiedere provvedimenti di ordine pubblico (vedi Fig. 3). Come è stato già detto in precedenza, si è scelto lo scenario incidentale dell'incendio come riferimento in quanto si ritiene che inviluppi, con i suoi effetti, tutti gli altri scenari incidentali ipotizzabili.

3) Determinazione dell'indice P_r

Per calcolare l'indice P_r occorre suddividere l'attività in aree operative.

Ai fini della presente metodologia, per area operativa dell'attività si intende un'area al chiuso o all'aperto classificabile come segue:

- area di stoccaggio all'aperto, incluso quello sotto tettoia o delimitato da elementi finalizzati alla protezione dagli agenti atmosferici
- zona di stoccaggio al chiuso
- area di lavorazione/trattamento all'aperto
- zona di lavorazione/trattamento al chiuso
- area di lavorazione/trattamento e stoccaggio all'aperto
- zona con stoccaggio e lavorazione/trattamento al chiuso

Aree operative al chiuso costituenti compartimenti antincendio e aree operative all'aperto distanti tra loro almeno 20 metri o separate con muri tagliafuoco con caratteristiche di resistenza al fuoco congruenti con il carico di incendio specifico q_f sono da considerarsi aree operative distinte, anche in caso di medesima tipologia di area operativa (vedi Figg. 1, 2).

Una volta individuate le aree operative, si determina P_{ri} per ognuna di esse.

Il valore massimo dei predetti indici coinciderà con P_r dell'intera attività.

P_{ri} rappresenta il carico di incendio specifico q_f dell'area operativa i -esima e si determina come segue:

$$q_f = \frac{\sum_{i=1}^n g_i \cdot H_i \cdot m_i \cdot \psi_i}{A} \quad [\text{MJ/m}^2]$$

dove:

g_i = massa dell' i -esimo materiale combustibile [kg]

H_i = potere calorifico inferiore dell' i -esimo materiale combustibile [MJ/kg]

m_i = fattore di partecipazione alla combustione dell' i -esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili

ψ_i = fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell' i -esimo materiale combustibile pari a 0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco; 0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili e non appositamente progettati per resistere al fuoco; 1 in tutti gli altri casi

A = superficie lorda in pianta dell'area operativa (al chiuso) ovvero superficie occupata dall'area operativa (all'aperto), considerando il materiale uniformemente distribuito [m²].



In caso di materiale non uniformemente distribuito nell'area operativa, q_f dovrà essere calcolato anche con riferimento all'effettiva distribuzione dello stesso.

Una volta calcolati i valori $P_{ri} = q_f$ per ogni area operativa, potrà essere individuato il valore massimo, P_r , al quale sarà associato il punteggio derivante dalla seguente tabella:

P_r	Punteggio
$q_f < 600 \text{ MJ/m}^2$	500
$600 \leq q_f \leq 1200 \text{ MJ/m}^2$	1.000
$q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$	1.500

4) Determinazione dell'indice P_t

Il valore dell'indice P_t , associabile all'intero impianto, sarà desunto dalla seguente tabella in funzione dall'entità dei trattamenti e delle lavorazioni effettuati:

Tipologia	Punteggio
Centri di raccolta (DM 8/4/2008 e s.m.i.)	0
Operazione R13 e/o D15 (D.lgs. 152/06)	50
Almeno un'operazione di recupero R diversa da R13 e/o almeno un'operazione di smaltimento D diversa da D15 (D.lgs. 152/06)	100
Operazione R13 e/o D15 e almeno un'operazione di recupero R diversa da R13 e/o almeno un'operazione di smaltimento D diversa da D15 (D.lgs. 152/06)	150

5) Determinazione dell'indice FC

L'indice FC si calcola come segue:

$$FC = Pre + Proa + Prop + Sec$$

dove:

Pre= è il fattore che tiene conto delle misure di prevenzione adottate;

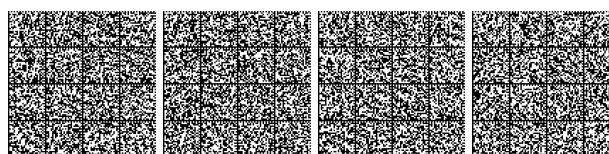
Proa = è il fattore che tiene conto delle misure di protezione attiva;

Prop = $\sum i$ = è la sommatoria delle singole misure di protezione passiva adottate;

Sec = $\sum Seci$ = è la sommatoria delle singole misure di security adottate.

Il punteggio del fattore Pre si determina come da tabella seguente:

Misure di prevenzione	Punteggio
Adempimenti di cui al Dlgs 81/08	50
Adempimenti di cui al Dlgs 81/08; Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio*	100
Adempimenti di cui al Dlgs 81/08; Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio*; Centro di gestione dell'emergenza in compartimento antincendio dedicato con accesso dall'esterno	150
Adempimenti di cui al Dlgs 81/08; Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio*; Centro di gestione dell'emergenza in compartimento antincendio dedicato con accesso dall'esterno e presidiato H24	175



* per tale misura, un utile riferimento è il punto S.5.7.2 del codice di prevenzione incendi di cui al DM 18/10/2019.

Il punteggio del fattore Proa si determina come da tabella seguente:

Misure di protezione attiva	Punteggio
Protezione di base con estintori	25
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna conforme alla regola dell'arte	50
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna ed esterna conforme alla regola dell'arte	100
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna conforme alla regola dell'arte; Impianto automatico conforme alla regola dell'arte esteso a porzioni di attività (es. solo alcune aree operative al chiuso o porzioni di aree operative al chiuso)	125
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna ed esterna conforme alla regola dell'arte; Impianto automatico conforme alla regola dell'arte esteso a porzioni di attività (es. solo alcune aree operative al chiuso o porzioni di aree operative al chiuso)	150
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna conforme alla regola dell'arte; Impianto automatico conforme alla regola dell'arte esteso a tutte le aree operative al chiuso	175
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna ed esterna conforme alla regola dell'arte; Impianto automatico conforme alla regola dell'arte esteso a tutte le aree operative al chiuso	200

Qualora in porzioni di attività al chiuso (es. solo alcune aree operative o porzioni di aree operative) sia presente un impianto IRAI (impianto di rivelazione ed allarme incendi) conforme alla regola dell'arte si potrà sommare un punteggio pari a 15 al punteggio di riferimento; se il predetto impianto è presente in tutte le aree operative al chiuso si potrà aggiungere un punteggio pari a 30 alle singole voci di pertinenza.

Il punteggio del fattore Prop si determina come sommatoria dei punteggi, di cui alla tabella seguente, applicabili ai casi di specie:

Misure di protezione passiva	Punteggio
Compartimentazione tra aree operative al chiuso	100
Distanze di separazione tra aree operative all'aperto almeno pari a 20 metri o aree operative all'aperto separate con muri tagliafuoco con caratteristiche di resistenza al fuoco congruenti con il carico di incendio specifico qf	100
Bacini di contenimento nelle aree di stoccaggio dei rifiuti liquidi	50
Vasche di raccolta delle acque di spegnimento	30

Il punteggio del fattore Sec si determina come sommatoria dei punteggi, di cui alla tabella seguente, applicabili ai casi di specie:



Misure di Security	Punteggio
Recinzione in muro continuo o con inferriata di altezza almeno pari a 2,5 metri	10
Videosorveglianza perimetrale	15
Sistema di controllo degli accessi	20
Sistema di controllo degli accessi collegato a personale di reperibilità	25

6) Determinazione dell'indice FD

Il valore dell'indice FD è dato dalla sommatoria dei singoli fattori FD_i , di cui alla tabella seguente, applicabili ai casi di specie:

Fattori FD_i	Punteggio
Impianto posto all'interno di aree del PRG di cat. A, B o C	50
Impianto situato a meno di 300 metri da aree del PRG di cat. F	30
Impianto situato a meno di 300 metri da aree del PRG di cat. E	25
Impianto situato a meno di 500 metri da pozzi, corsi e specchi d'acqua	20
Impianto situato a meno di 200 metri da autostrade	20
Impianto situato a meno di 10 chilometri da aeroporti	20

Ai fini della valutazione dei limiti di cui alla tabella precedente, si dovrà considerare la minima distanza tra il confine dell'area su cui insiste l'impianto di stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti ed il confine dell'area di pertinenza del bersaglio sensibile o l'estremità dell'elemento rilevante (es. corso d'acqua, autostrada, ecc.).

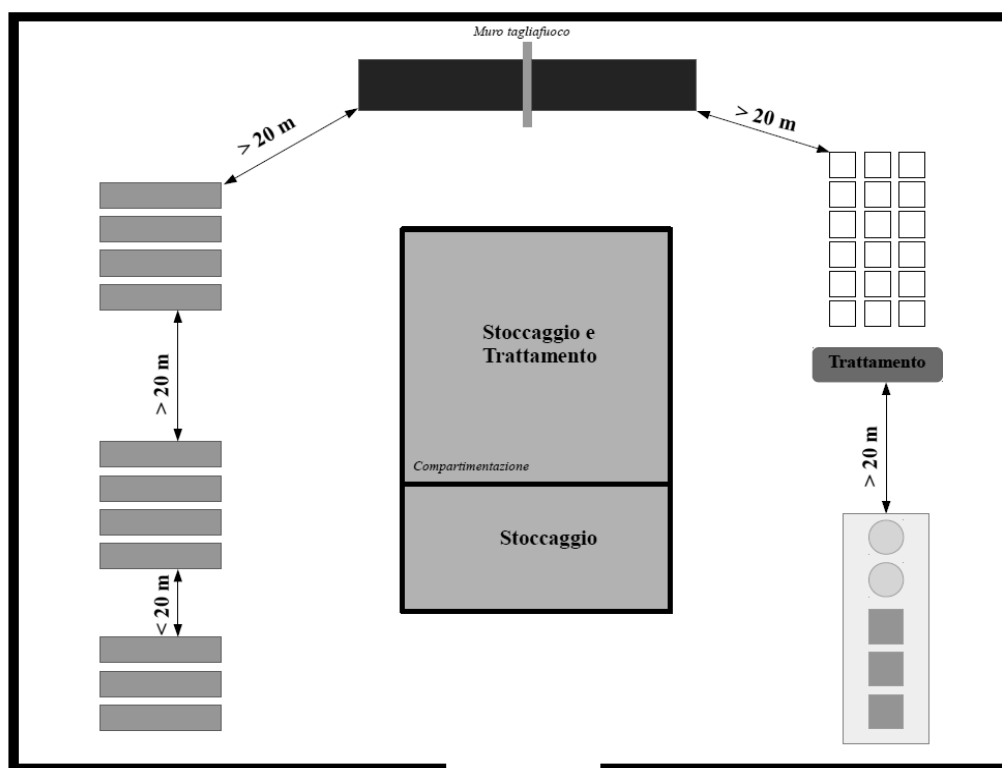


Fig. 1 - Esempio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti



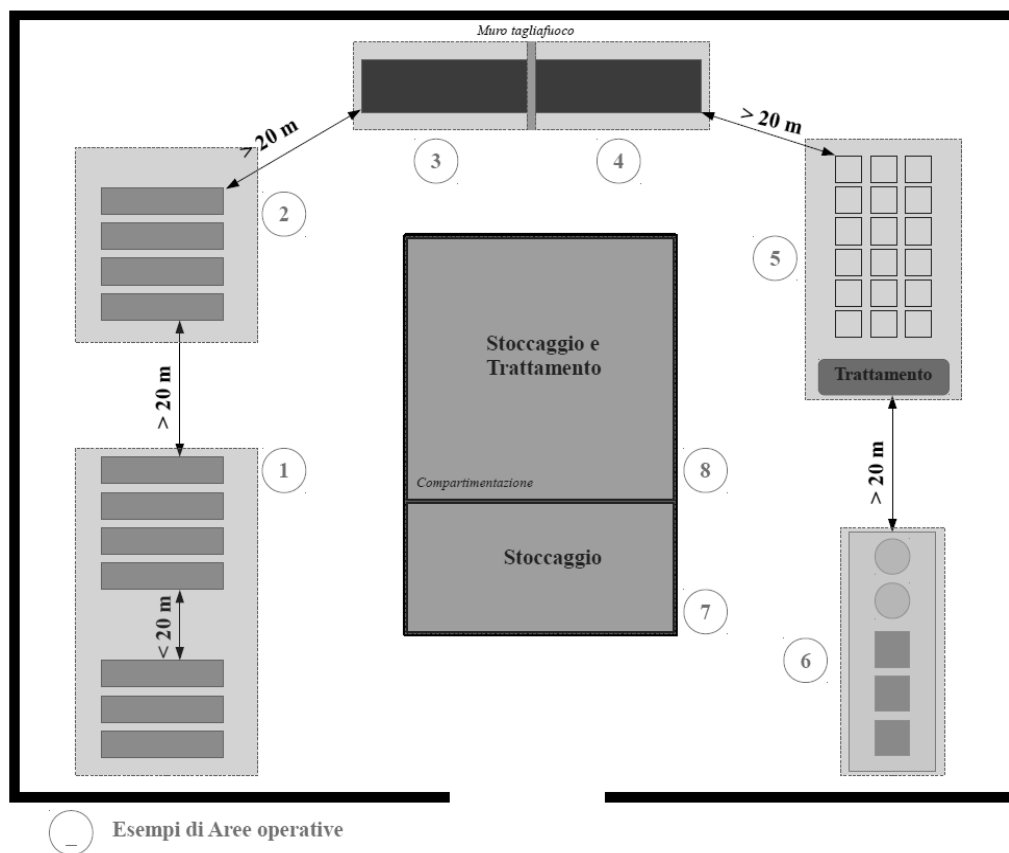
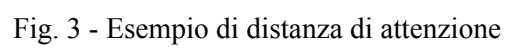


Fig. 2 - Esempio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti con aree operative





Inoltre per ciascuna area operativa viene indicata la superficie lorda in pianta dell'area operativa [A] (al chiuso) ovvero superficie occupata dall'area operativa (all'aperto), considerando il materiale uniformemente distribuito [m²].

Area operativa n.1 - stoccaggio all'aperto, incluso quello sotto tettoia o delimitato da elementi finalizzati alla protezione dagli agenti atmosferici.

All'interno di quest'area operativa, risultano stoccati n.7 cumuli di rifiuti, ciascuno di differente classe merceologica come indicato nella tabella n.1. I cumuli risultano organizzati all'interno di cassoni metallici non combustibili e non appositamente progettati per resistere al fuoco.

Area operativa n.1 – Superficie 20 x 50 = 1.000 m ²					
n.	Classe merceologica	gi [kg]	Hi [MJ/kg]*	mi	Ψi
1	Carta	40.000	12,7	0,80	0,85
2	Cartone	40.000	17,0	0,80	0,85
3	Legno	60.000	18,0	0,80	0,85
4	Plastica	60.000	28,3	1	0,85
5	Pneumatici	70.000	26,0	1	0,85
6	Metalli	50.000	0	1	0,85
7	Inerti	50.000	0	1	0,85

*Potere calorifico inferiore dell'i-esimo rifiuto combustibile. I valori di Hi possono essere determinati per via sperimentale in accordo con la UNI EN ISO 1716, dedotti dal prospetto E3 della UNI EN 1991-1-2, oppure essere mutuati dalla letteratura tecnica.

Applicando la [1] si ottiene:

$$q_{fi} = [(40.000 \cdot 12,7 \cdot 0,80 \cdot 0,85) + (40.000 \cdot 17,0 \cdot 0,80 \cdot 0,85) + (60.000 \cdot 18,0 \cdot 0,80 \cdot 0,85) + (60.000 \cdot 28,3 \cdot 1 \cdot 0,85) + (70.000 \cdot 26,0 \cdot 1 \cdot 0,85)] / 1.000 = 4.590,34 \text{ [MJ/m}^2\text{]} > 1.200 \text{ MJ/m}^2$$

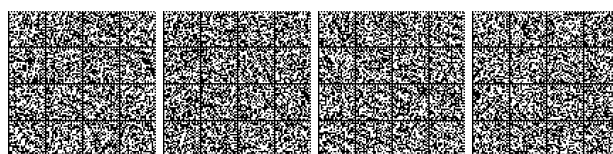
Atteso che dalla prima area operativa si ottiene un carico d'incendio specifico maggiore di 1.200 MJ/m² è superfluo procedere al calcolo dei q_{fi} relativi alle altre aree operative poiché in ogni caso, per la determinazione dell'indice di rischio connesso allo stoccaggio dei rifiuti [P_r] dell'impianto bisognerà assumere il valore massimo tra i q_{fi}.

$$P_r = 1.500 \text{ per } q_f > 1.200 \text{ MJ/m}^2.$$

Tuttavia, al fine di fornire ulteriori esempi applicativi relativi al calcolo del potere calorifico inferiore di un'area operativa, si determina il q_f per l'area operativa al chiuso n.8, nell'ipotesi che all'interno della stessa sia stoccaggio e trattamento di rifiuti solidi urbani.

Area operativa n.8 - zona con stoccaggio e lavorazione/trattamento al chiuso di rifiuti solidi urbani RSU per il recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento R7, ed il recupero dei metalli e dei composti metallici R4

Si ipotizza che all'interno dell'area operativa n.8, sia presente un quantitativo pari a circa 100 ton. di rifiuti solidi urbani indifferenziati, aventi la seguente composizione merceologica:



Classe merceologica	%
1.Organico da cucina	30
2.Sfalci e potature	8
3.Metalli vari	3,5
4.Vetro e inerti	4,3
5.Plastica	23,5
6.Legno	2
7.Carta	12
8.Cartone	3,70
9.Pannolini	4
10.Tessili	6
11.RUP (rifiuti urbani pericolosi)	1
12.RAEE (rifiuti apparecchiature elettroniche)	2
	100

Area operativa n.8 – Superficie 40 x 60 = 2.400 m ²					
n.	Classe merceologica	gi [kg]	Hi [MJ/kg]*	mi	Ψi
1	Organico da cucina	30.000	6,6	1	1
2	Sfalci e potature	8.000	6,1	1	1
3	Metalli vari	3.500	0	1	1
4	Vetro e inerti	4.300	0	1	1
5	Plastica	23.500	28,3	1	1
6	Legno	2.000	18,0	0,80	1
7	Carta	12.000	12,7	0,80	1
8	Cartone	3.700	17,0	0,80	1
9	Pannolini	4.000	7,2	1	1
10	Tessili	6.000	14,0	1	1
11	RUP	1.000	6,0	1	1
12	RAEE	2.000	2,4	1	1



$$q_{R8} = [(30.000 \cdot 6,6 \cdot 1 \cdot 1) + (8.000 \cdot 6,1 \cdot 1 \cdot 1) + (23.500 \cdot 28,3 \cdot 1 \cdot 1) + (2.000 \cdot 18,0 \cdot 0,80 \cdot 1) + (12.000 \cdot 12,7 \cdot 0,80 \cdot 1) + (3.700 \cdot 17,0 \cdot 0,80 \cdot 1) + (4.000 \cdot 7,2 \cdot 1 \cdot 1) + (6.000 \cdot 14,0 \cdot 1 \cdot 1) + (1.000 \cdot 6,0 \cdot 1 \cdot 1) + (2.000 \cdot 2,4 \cdot 1 \cdot 1)] / 2.400 = 515,20 \text{ MJ/m}^2.$$

In tal caso, risultando $q_{R8} < 600 \text{ MJ/m}^2 \Rightarrow P_{R8} = 500$

Tuttavia, risultando $P_r = \text{Max} \{P_{ri}, \forall i\}$ il punteggio da attribuire al fattore P_r resta invariato e pari a 1.500

Determinazione dell'indice P_t

Nell'impianto sono svolte operazioni di recupero R diversa da R13 e/o almeno un'operazione di smaltimento D diversa da D15 (D.lgs. 152/06), pertanto:

$$P_t = 100$$

Determinazione fattore di credito relativo alle misure di mitigazione del rischio [FC]

L'indice FC si calcola come segue:

$$FC = Pre + Proa + Prop + Sec$$

dove:

Pre = è il fattore che tiene conto delle misure di prevenzione adottate;

Proa = è il fattore che tiene conto delle misure di protezione attiva;

Prop = $\sum i$ = è la sommatoria delle singole misure di protezione passiva adottate;

Sec = $\sum Seci$ = è la sommatoria delle singole misure di *security* adottate.

Calcolo del punteggio del fattore Pre

Nell'impianto sono rispettati gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 ed è presente un piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio nonché un centro di gestione dell'emergenza in compartimento antincendio dedicato con accesso dall'esterno.

$$Pre = 150$$

Calcolo del punteggio del fattore Proa

Nell'impianto risultano presenti le seguenti misure di protezione attiva:

- Protezione di base con estintori;
- Rete idranti interna ed esterna conforme alla regola dell'arte

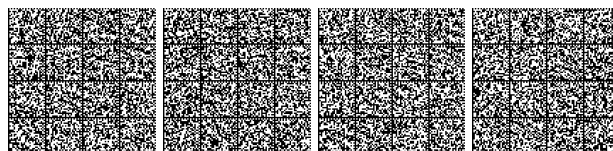
$$Proa = 100$$

Calcolo del punteggio del fattore Prop

Nell'impianto risultano presenti le seguenti misure di protezione attiva:

- Compartimentazione tra aree operative al chiuso;
- Distanze di separazione tra aree operative all'aperto almeno pari a 20 metri o aree operative all'aperto separate con muri tagliafuoco con caratteristiche di resistenza al fuoco congruenti con il carico di incendio specifico q_f ;
- Bacini di contenimento nelle aree di stoccaggio dei rifiuti liquidi;
- Vasche di raccolta delle acque di spegnimento.

$$Prop = 280$$



Calcolo del punteggio del fattore Sec

Nell'impianto risultano presenti le seguenti misure di security:

- Recinzione in muro continuo o con inferriata di altezza almeno pari a 2,5 metri;
- Videosorveglianza perimetrale;
- Sistema di controllo degli accessi;
- Sistema di controllo degli accessi collegato a personale di reperibilità.

$$\text{Sec} = 70$$

Determinazione del fattore di debito che tiene conto della pericolosità per l'uomo e l'ambiente sull'area esterna al deposito in conseguenza di un incendio [FD]

L'impianto in questione è situato a meno di 300 metri da aree del PRG di cat. E

$$\text{FD} = 25$$

Calcolo dell'indice di rischio IR

$$\text{IR} = P_r + P_t - \text{FC} + \text{FD} = 1.500 + 100 - (150 + 100 + 280 + 70) + 25 = 1.025$$

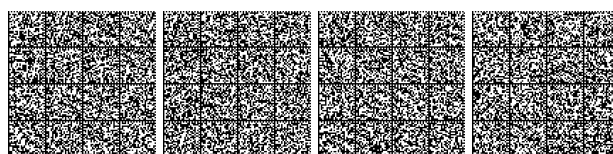
L'impianto è classificabile a **rischio medio** poiché $\text{IR} \in [701 \div 1.100] \Rightarrow \text{D}_{\text{attenzione}} = 300 \text{ m}$

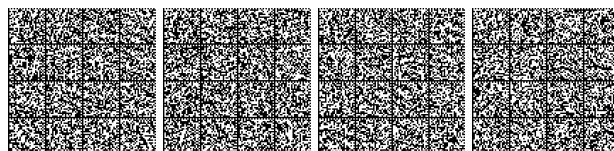
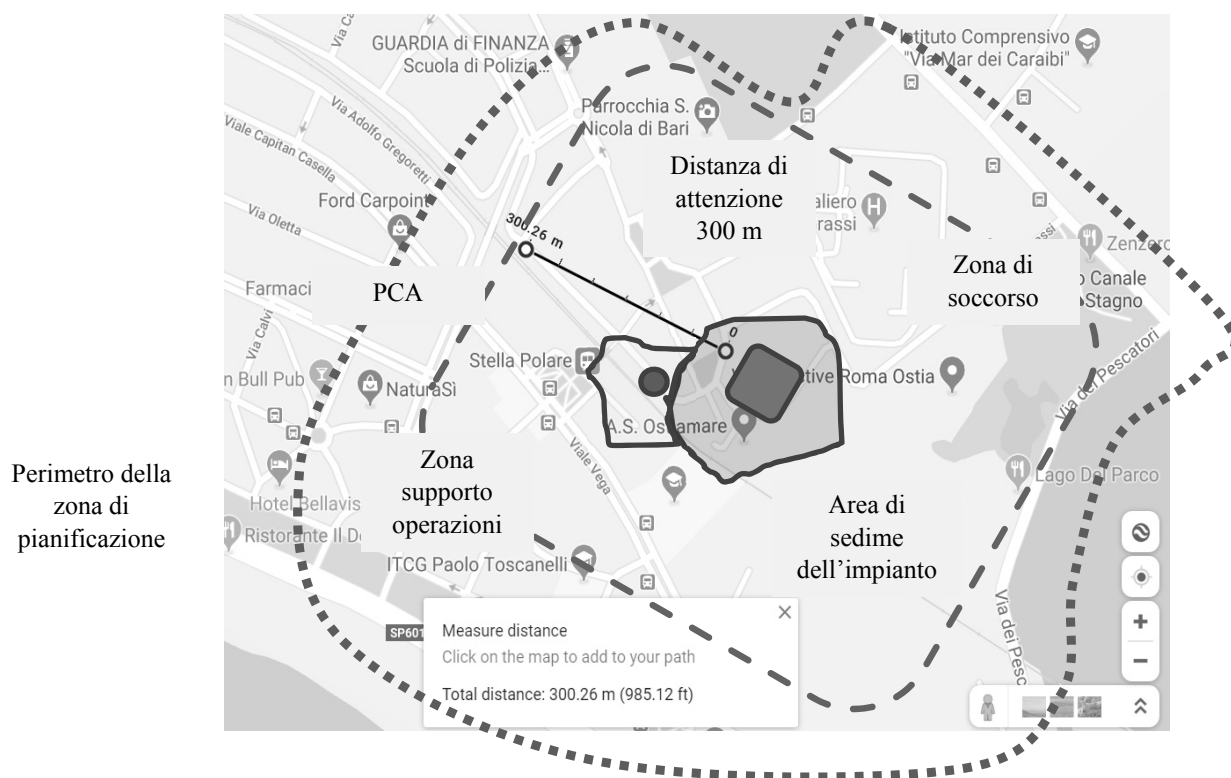
Al fine di rappresentare l'area limitrofa all'impianto individuata dalla distanza di attenzione, si riporta di seguito uno schematico stralcio planimetrico. Nello schema è riportata l'area di sedime dell'impianto di trattamento di rifiuti, un ipotetico contesto urbanistico e paesaggistico nel quale l'impianto è inserito nonché la fascia di territorio immediatamente adiacente all'impianto ricompresa all'interno della distanza di attenzione calcolata.

Al fine inoltre di rappresentare il concetto espresso nell'ambito della definizione di zona di pianificazione per l'emergenza esterna, nella seguente rappresentazione grafica è anche riportata, l'indicazione dell'ipotetico perimetro della zona di pianificazione circostante l'impianto, definita in funzione delle specifiche azioni di intervento e soccorso dei diversi enti e strutture coinvolti nell'attuazione del PEE e comunque di larghezza almeno pari alla distanza di attenzione calcolata a partire dal confine dell'impianto stesso.

La zona di pianificazione è stata assunta, nel caso in esame, volutamente più ampia di quella definita dalla distanza di attenzione al fine di ricomprendere bersagli sensibili quali scuole, ospedali e corsi d'acqua, prossimi all'impianto ma comunque a distanza maggiore di quella di attenzione, nonché per ricomprendere al suo interno assi viari di comunicazione che risultano importanti per la perimetrazione e gestione della viabilità generale dell'area circostante al teatro delle operazioni (FF.O. e Polizie Locali).

Considerando che la definizione della *zona di soccorso* è strettamente connessa alla evoluzione dello scenario di evento, il posizionamento del PCA e la definizione della *zona di supporto alle operazioni*, può variare sulla base di quanto disposto dal DTS: si riporta pertanto di seguito uno schema operativo puramente indicativo dello svolgimento delle operazioni di soccorso.





CHECK-LIST

N. Area Operativa	Ubicazione [aperto/chiuso]	Classificazione secondo metodo [da 1 a 6]	Descrizione	Superficie [m²]	P _{ri} [MJ/m²]
Valori			Punteggio		P _r
q _r < 600 MJ/m²			500		
600 ≤q _f ≤ 1200 MJ/m²			1.000		
q _f >1200 MJ/m²			1.500		

Tipologia	Presente [Si/No]	Punteggio	P _t
Centri di raccolta (DM 8/4/2008 e ss.mm.ii.)		0	
Operazione R13 e/o D15 (Dlgs 152/06)		50	
Almeno un'operazione di recupero R diversa da R13 e/o almeno un'operazione di smaltimento D diversa da D15 (Dlgs 152/06)		100	
Operazione R13 e/o D15 e almeno un'operazione di recupero R diversa da R13 e/o almeno un'operazione di smaltimento D diversa da D15 (Dlgs 152/06)		150	

Misure	Presente [Si/No]	Punteggio	Pre
Adempimenti di cui al Dlgs 81/08		50	
Adempimenti di cui al Dlgs 81/08; Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio		100	
Adempimenti di cui al Dlgs 81/08; Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio; Centro di gestione dell'emergenza in compartimento antincendio dedicato con accesso dall'esterno		150	
Adempimenti di cui al Dlgs 81/08; Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio; Centro di gestione dell'emergenza in compartimento antincendio dedicato con accesso dall'esterno e presidiato H24		175	



Misure	Presente [Si/No]	Punteggio	Proa
Protezione di base con estintori		25	
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna conforme alla regola dell'arte		50	
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna ed esterna conforme alla regola dell'arte		100	
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna conforme alla regola dell'arte; Impianto automatico conforme alla regola dell'arte esteso a porzioni di attività (es. solo alcune aree operative al chiuso o porzioni di aree operative al chiuso)		125	
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna ed esterna conforme alla regola dell'arte; Impianto automatico conforme alla regola dell'arte esteso a porzioni di attività (es. solo alcune aree operative al chiuso o porzioni di aree operative al chiuso)		150	
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna conforme alla regola dell'arte; Impianto automatico conforme alla regola dell'arte esteso a tutte le aree operative al chiuso		175	
Protezione di base con estintori; Rete idranti interna ed esterna conforme alla regola dell'arte; Impianto automatico conforme alla regola dell'arte esteso a tutte le aree operative al chiuso		200	
Impianto IRAI		15/30	

Misure	Presente [Si/No]	Punteggio	Prop
Compartimentazione tra aree operative al chiuso		100	
Distanze di separazione tra aree operative all'aperto almeno pari a 20 metri o aree operative all'aperto separate con muri tagliafuoco con caratteristiche di resistenza al fuoco congruenti con il carico di incendio specifico qf		100	
Bacini di contenimento nelle aree di stoccaggio dei rifiuti liquidi		50	
Vasche di raccolta delle acque di spegnimento		30	

Misure	Presente [Si/No]	Punteggio	Sec
Recinzione in muro continuo o con inferriata di altezza almeno pari a 2,5 metri		10	
Videosorveglianza perimetrale		15	
Sistema di controllo degli accessi		20	
Sistema di controllo degli accessi collegato a personale di reperibilità		25	



Fattore FD_i	Presente [Sì/No]	Punteggio	FD
Impianto posto all'interno di aree del PRG di cat. A, B o C		50	
Impianto situato a meno di 300 metri da aree del PRG di cat. F		30	
Impianto situato a meno di 300 metri da aree del PRG di cat. E		25	
Impianto situato a meno di 500 metri da pozzi, corsi e specchi d'acqua		20	
Impianto situato a meno di 200 metri da autostrade		20	
Impianto situato a meno di 10 chilometri da aeroporti		20	

Indice/Fattore	Valore	IR
P_r		
P_t		
FC		
FD		



C – Scheda dati ed allegati per l'applicazione del PEE

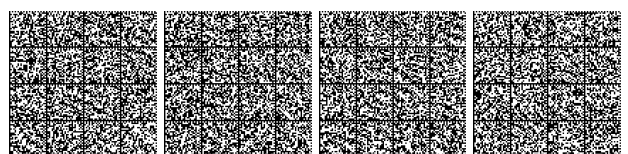
Per l'applicazione del PEE è necessario disporre dei seguenti dati relativi al singolo impianto operativo sul territorio di riferimento.

- All. C.1 - modello scheda segnalazione evento incidentale del gestore
- All. C.2 modulo di dichiarazione ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018
- All. C.3 – scheda dati della prefettura per la gestione del PEE

Gli allegati C.1 e C.2 sono di competenza del Gestore, anche attraverso la trasmissione al Prefetto competente per territorio del Modulo di dichiarazione reso ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente agli allegati anche planimetrici ivi indicati; ove necessario per la compiuta compilazione del modulo, il gestore può avvalendosi delle informazioni reperibili nei presso i competenti uffici comunali.

L'allegato C.3 è di competenza del Prefetto e va definito in fase di redazione del PEE.

Altri allegati, potranno essere costituiti dalla planimetria delle aree logistiche per l'emergenza (PCA, Area di ammassamento soccorritori e risorse, area di attesa popolazione evacuata, eventuali cancelli). Anche tali allegati vanno elaborati in fase di redazione del PEE.



All. C.1**SCHEDA DI SEGNALAZIONE (anche TELEFONICA) DELL'EVENTO DA PARTE DEL GESTORE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI**

Stabilimento /Impianto _____ Ubicazione _____

COMUNICAZIONE DI: PREALLARME ☐ ALLARME/EMERGENZA ☐PER UN EVENTO INCIDENTALE VISIBILE E/O RUMOROSO VERSO L'ESTERNO
SENZA/CON POTENZIALE EVOLUZIONE

	ENTE/STRUTTURA (nel seguito ordine di priorità)	Tel/Fax	PEC / MAIL
1	Numero unico emergenza (es. 112)		
2	Prefettura di		
3	Comune di		
4	Comando VV.F. di		
5	Questura di		
6	ARPA		
7	ASL		

Si comunica che in data....., alle ore.....,
nell'impianto..... sito in..... autorizzato a
come da atto (indicare rif.to autorizzativo)

Si è verificato il seguente evento incidentale:

- ☐ INCENDIO
☐ ESPLOSIONE – EMISSIONE IN AMBIENTE DI LAVORO
☐ EMISSIONE INCONTROLLATA DA CAMINO
☐ CONTAMINAZIONE DEL SUOLO
☐ CONTAMINAZIONE DI ACQUA
☐ ALTRO

SENZA ☐ CON ☐ POSSIBILE PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
ANCHE ALL'ESTERNO

CONDIZIONI METEO: VENTO DA.....VELOCITA'

RIFIUTI e SOSTANZE COINVOLTE NELL'EVENTO:.....

RESPONSABILE DI TURNO:.....

TELEFONO N. FAX

È STATO ATTIVATO IL PIANO DI EMERGENZA INTERNA.

IL GESTORE



All. C.2

**MODULO DI DICHIARAZIONE ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018
(da sottoscrivere da parte del gestore)**

Il sottoscritto

Cognome
 Nome
 nato a Provincia
 Stato
 cittadinanza italiana ovvero
 C.F.
 residente nel Comune di
 CAP via/piazza n.
 in qualità di (legale rappresentante/amministratore o altro)
 dell'impresa(denominazione o ragione sociale)
 con sede legale
 CF / P.IVA.....Numero REA Cod. ATECO
 che gestisce l'impianto sito in via
 loc.tà Comune Prov (.....)

**dichiara, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità le
seguenti informazioni relative all'impianto**

INQUADRAMENTO AREA LOCALIZZATIVA DELL'IMPIANTO			
Coordinate Gauss - Boaga	X=		Y=
Coordinate geografiche	Latitudine:		Longitudine:
Identificazione catastale	Foglio:		Mappale:
Estensione totale area (m ²):			di cui coperta:
Indirizzo	Via/località:	n.	Comune
Elenco recettori sensibili (scuole, case di cura, centri anziani ospedali) ovvero luoghi ad elevata densità di affollamento, strade principali, autostrade e ferrovie entro la distanza di attenzione	Descrizione		Distanza e posizione rispetto all'impianto
Altri impianti e strutture produttive entro la distanza di attenzione			

INQUADRAMENTO IMPIANTO ¹

Centro di raccolta

Operazione R13 e/o D15 (Dlgs 152/06)

SI NO

☐	☐
☐	☐

¹ Barrare le voci che si riferiscono all'impianto



Almeno un'operazione di recupero R diversa da R13 e/o almeno un'operazione di smaltimento D diversa da D15 (Dlgs 152/06)

Operazione R13 e/o D15 e almeno un'operazione di recupero R diversa da R13 e/o almeno un'operazione di smaltimento D diversa da D15 (Dlgs 152/06)



TIPOLOGIA DI IMPIANTO					
Smaltimento	Discarica	Discarica	Inerti	D1	☐
			Non pericolosi	D1	☐
			Pericolosi	D1	☐
Recupero - Smaltimento	Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	☐
			Messa in riserva	R13	☐
	Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	☐
				D14	☐
			Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	☐
				D13	☐
			Rottamazione	R12	☐
			Frantumazione	R12	☐
				R4	☐
			Recupero carta	R3	☐
			Recupero legno	R3	☐
			Recupero plastica	R3	☐
	Recupero pneumatici		R3	☐	
	Recupero metalli		R4	☐	
	Recupero inerti		Re	☐	
	Recupero vetro		R5	☐	
	Recupero tessili		R3	☐	
	Recupero	Termico	Fusione metalli	R4	☐
			Utilizzo in cementifici	R5	☐
		Industriale	Industria dei metalli	R4	☐
				R5	☐
			Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	☐
				R5	☐
			Industria delle costruzioni, edilizia	R3	☐
				R5	☐
				R3	☐



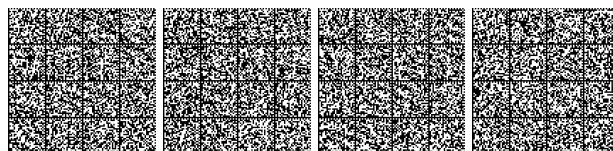
			Industria chimica	R4	☐	
				R5	☐	
Trattamento Chimico- Fisico e Biologico	Energetico		Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	☐	
			Gas di sintesi	R1	☐	
			Altro	R1	☐	
		Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	☐	
			Spandimento fanghi	R10	☐	
		Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	☐	
		Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	☐	
			Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	☐	
			Recupero acque di falda	R5	☐	
			Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti	R7	☐	
			Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	☐	
			Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	☐	
			Produzione di guidi sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	☐	
			Produzione fertilizzanti	R3	☐	
			Trattamento fanghi	R3	☐	
			Trattamento rifiuti liquidi	R3	☐	
				R12	☐	
				D8	☐	
				D9	☐	
				D13	☐	
			Sterilizzazione	D9	☐	
			Inertizzazione	R12	☐	
				D9	☐	
		Miscelazione	Miscelazione non in deroga	D13	☐	
				R12	☐	
			Miscelazione in deroga	D9	☐	
				R12	☐	
			Compostaggio ACM	R3	☐	



	Meccanico-Biologico		Compostaggio ACV	R3	☐	
			Digestione anaerobica	R3	☐	
			Produzione di CSS	R3	☐	
			Produzione biostabilizzato	D8	☐	
				R3	☐	
			Separazione secco-umido	R12	☐	
				D13	☐	
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	☐	
			Messa in riserva RAEE	R13	☐	
			Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	☐	
				D13	☐	
			Recupero RAEE	R3	☐	
				R4	☐	
				R5	☐	
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione, Rottamazione e Frantumazione		Autodemolizione	Autodemolizione	R12	☐	
			Autorottamazione	R12	☐	
		Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	☐	
				R4	☐	
Incenerimento - Coincenerimento	Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	☐	
			Incenerimento con recupero di energia	R1	☐	
			Gassificazione	R1	☐	
			Pirolisi	R1	☐	
	Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	☐	
Altro					☐	

DATI GENERALI DELL'IMPIANTO	
Estremi titolo autorizzativo:	Ente di rilascio:
Potenzialità nominale dell'impianto (Mg/h):	Potenzialità autorizzata (Mg/h):
Potenzialità nominale dell'impianto (Mg/giorno):	Potenzialità autorizzata (Mg/giorno):
Numero di ore giornaliere di funzionamento ⁽²²⁾ :	Numero di giorni di funzionamento in un anno:
Numero linee di trattamento:	Potenzialità richiesta (Mg/anno):

² Se il funzionamento dell'impianto è discontinuo (modalità batch) indicare la durata del ciclo e numero cicli/giorno



[illegible]

CARATTERISTICHE DI PERICOLO DEI RIFIUTI GESTITI
HP1 "Esplosivo": rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi;
HP2 "Comburente": rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
HP3 "Infiammabile": - rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; - rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria; - rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
HP4 "Irritante": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.
HP5 "Tossico": rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.
HP6 "a Tossicità acuta": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito
HP7 "Cancerogeno": rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.



DATI SULLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI		
L'impianto è dotato di videosorveglianza	SI ☐	NO ☐
L'impianto è dotato di personale h24	SI ☐	NO ☐
L'impianto è dotato di sistemi di rilevazione ed allarme collegato alla centrale operativa delle FF.O.	SI ☐	NO ☐
L'impianto è soggetto ai controlli VV.F.	SI ☐	NO ☐
SCIA VV.F.	SI ☐	NO ☐
Sono presenti impianti di rilevazione antincendio	SI ☐	NO ☐
Quali e quanti impianti di spegnimento sono presenti		
Altro		

ADDETTI ALL'EMERGENZA		
Nominativo	Ruolo	Recapito h/24

Allega

- classificazione del rischio di incendio mediante metodo ad indici e relativa relazione tecnica, eventuali elaborati grafici e check-list a firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine/collegio della provincia di con il n.
- Planimetria generale dell'impianto
- Planimetria antincendio
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità con firma visibile.

INFORMATIVA

in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che:



Titolare. Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento:

il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Prefettura di, rappresentata da, con sede in e recapito: Tel., PEC:

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è, con recapito in — Tel. PEC:

il Responsabile del trattamento dei dati personali è, con sede Tel.

Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti saranno trattati per le finalità connesse al procedimento in oggetto, nonché per finalità di controllo collegate al procedimento medesimo nonché per finalità di pubblicità e trasparenza ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Modalità del trattamento e conservazione: il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità informatiche e telematiche che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza; non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto: Il mancato conferimento dei dati costituisce impeditiva all'avvio e al prosieguo del procedimento.

Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici esclusivamente per le finalità di cui sopra in conformità alle norme di legge che disciplinano il procedimento; eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell'ambito e nei limiti dell'accesso documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla normativa di settore.

Diritti dell'interessato: in relazione al trattamento l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto in parte al loro trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Controlli: in relazione ai contenuti della presente dichiarazione l'interessato è consapevole dei controlli che potranno essere espletati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Luogo e data,

Timbro e Firma del tecnico

Il Gestore dell'impianto

AII. C.3 SCHEDA DATI DELLA PREFETTURA PER LA GESTIONE DEL PEE

 Prefettura di Ufficio territoriale del Governo Piano di emergenza esterna Impianti di gestione rifiuti	Scheda n.	
	Rif.to impianto	
	Data	
	Revisione/aggiornamento scheda	



DATI ANAGRAFICI DELL'IMPIANTO		
Denominazione/ragione sociale		
Ubicazione		
Principali operazioni di gestione svolte		
Modulo di Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 completo	SI ☐	NO ☐
Aggiornamento Modulo di dichiarazione	Motivazione:	Data:

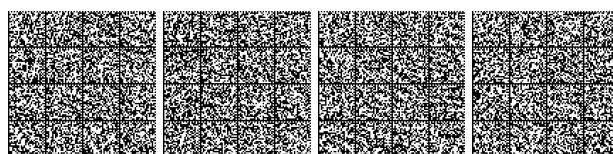
DATI ANAGRAFICI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE				
Indirizzo sede Comune:				
Tel:	fax:	Email:	Pec:	Altro:
Sindaco:			Tel:	
	Recapito H24			
Piano Comunale di Protezione Civile	Approvato in data		Aggiornato in data	
C.O.C. di riferimento:				
Indirizzo:				
Tel:	fax:	Email:	Pec:	Altro:
C.C.S. di riferimento:				
Indirizzo:				
Tel:	fax:	Email:	Pec:	Altro:
P.C.A. di riferimento:				
Indirizzo:				
Tel:	fax:	Email:	Pec:	Altro:

RISORSE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE



Organizzazioni/Associazioni volontari di protezione civile		
Ente	Indirizzo	Recapiti
Forze dell'ordine (Carabinieri, P.S. etc)		
Ente	Indirizzo	Recapiti
Strutture di soccorso sanitario		
Ente	Indirizzo	Recapiti
Altre Strutture Operative (ASL, ARPA etc)		
Ente	Indirizzo	Recapiti
Mezzi e Materiali		
Tipologia	Quantità	altro

PERSONALE DI REPERIBILITA' H24					
Nominativo	Ruolo/incarico	Recapiti telefonici			Fax ufficio
		casa	ufficio	cellulare	



SISTEMI DI ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE			
Mezzo	proprietà	ubicazione	Responsabile dell'attivazione

AREE LOGISTICHE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE				
AREA:		FUNZIONE:		
Proprietà:	Indirizzo:	Recapito tel.	Estensione (mq):	Capienza (n. persone):
Presidi tecnologici dell'area (energia elettrica, acqua etc:				
AREA:		FUNZIONE:		
Proprietà:	Indirizzo:	Recapito tel.	Estensione (mq):	Capienza (n. persone):
Presidi tecnologici dell'area (energia elettrica, acqua etc:				
AREA:		FUNZIONE:		
Proprietà:	Indirizzo:	Recapito tel.	Estensione (mq):	Capienza (n. persone):
Presidi tecnologici dell'area (energia elettrica, acqua etc:				

Il Piano dovrà contenere una o più rappresentazioni cartografiche riportante l'ubicazione dell'impianto, la collocazione degli idranti comunali, l'indicazione delle aree di ammassamento dei soccorsi, il piano di viabilità ed ogni eventuale elemento sensibile, la localizzazione ipotetica del PCA e del PMA I dati cartografici sono resi disponibili preferibilmente georiferito.



D – Glossario

<i>Allarme-emergenza</i>	Stato di attuazione del PEE relativo ad incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici aventi un potenziale impatto all'esterno dell'area dell'impianto, per cui si ha l'intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE.
<i>Area di attesa</i>	Luoghi di primo ritrovo in sicurezza per la popolazione.
<i>Centro coordinamento soccorsi (CCS)</i>	Organo di coordinamento degli interventi di assistenza e soccorso istituito in Prefettura.
<i>Centro operativo comunale (COC)</i>	Organo comunale di cui si avvale il Sindaco per coordinare le attività di soccorso, informazione e assistenza della popolazione.
<i>Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS)</i>	Responsabile operativo appartenente al Corpo Nazionale dei VVf, come definito dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 maggio 2006 e dalla Direttiva PCM del 3 dicembre 2008. Esso opera anche ai sensi dell'art. 24 del dlgs 139/06.
<i>Distanza di attenzione</i>	La massima distanza tra il confine dell'area su cui insiste l'impianto di stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti ed il confine dell'area di pertinenza dei bersagli sensibili o l'estremità degli elementi rilevante (es. corso d'acqua, autostrada, ecc.), per la quale l'impatto di un incendio potrebbe ritenersi non trascurabile in termini di effetti sulla salute umana e sull'ambiente e tale da richiedere provvedimenti di ordine pubblico; in particolare, quindi, definisce l'ambito per la identificazione degli elementi territoriali sensibili (es. scuole, ospedali, corsi d'acqua, grandi vie di comunicazione, recettori ambientali, ecc).
<i>Gestore</i>	Persona fisica o giuridica che detiene o gestisce lo stabilimento o l'impianto.
<i>Posto di coordinamento avanzato (PCA)</i>	Posto del coordinamento operativo sul luogo dell'incidente, coordinato dal Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) che si avvale della collaborazione dei responsabili sul posto degli altri settori di intervento (Soccorso Sanitario, Ordine e Sicurezza Pubblica, Viabilità, Ambiente, assistenza alla popolazione).
<i>Preallarme</i>	Stato di attuazione del PEE relativo ad evento incidentale per il quale la vistosità o fragorosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose) è tale da venire percepito chiaramente dalla popolazione esposta anche nel caso in cui i parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia e che può comportare la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza (viabilità e ordine pubblico) e di informazione alla popolazione.
<i>Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI)</i>	Sala operativa unica ed integrata di livello Provinciale, che ove prevista dal modello regionale, attua quanto stabilito in sede di CCS.
<i>Tecnico abilitato</i>	Professionista pubblico o privato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze
<i>Zona di pianificazione</i>	Zona individuata nella fase di pianificazione in funzione delle specifiche azioni di intervento e soccorso dei diversi enti e strutture coinvolti nell'attuazione del PEE.; la sua superficie è sempre uguale o maggiore alla superficie della zona esterna all'impianto individuata dalla "distanza di attenzione".
<i>Zona di soccorso</i>	La <i>zona di soccorso</i> è la zona in cui opera il personale autorizzato dal Corpo Nazionale dei VV.F. ed è definita dal DTS sulla base della valutazione dello scenario incidentale
<i>Zona di supporto alle operazioni</i>	localizzata in area sicura, al di fuori della zona di soccorso, individuata in fase di pianificazione e comunque verificata dal DTS in ragione delle reali condizioni dell'evento, permettere una migliore gestione delle operazioni di soccorso e dell'organizzazione generale dell'intervento. In questa area sono localizzati il PCA, l'area di ammassamento soccorritori e risorse, i corridoi di ingresso e uscita dei mezzi di soccorso, l'area triage, il Posto Medico Avanzato PMA, ecc).

